

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO L'AMBITO DELL'ACCORDO

### 1. PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONVENZIONAMENTO.

1.1. Edendone Italia S.r.l. (CF 01044660417), di seguito la "Entemore" - organizza, per proprio azienda ed enti clienti (il "Cliente"), servizi sostitutivi di Mensa aziendale ("SSM"), servizi di Mensa Aziendale Diffusa ("SMD"), nonché la fornitura di buoni somministrazione ("BS") e buoni acquisto multiuso ("BA"), tramite l'emissione di titoli di legittimazione cartacei e/o elettronici ("TL") - di seguito unitamente i "Servizi" - che, erogati dai propri Clienti a favore dei loro legittimati ("Titolari"), in base agli accordi di area normativa per tempore vigente, potranno essere da questi ultimi utilizzati presso una rete di esercizi all'aperto convenzionati con l'Emettitore (singolarmente il "Esercizio" o cumulativamente il "Network") per la fruizione dei Servizi.

1.2. Con il presente documento (il "Contratto" o "CONVENZIONAMENTO"), del quale il relativo frontespizio (il "Frontespizio") e scheda informativa (la "SCHEDA INFORMATIVA") ne costituiscono parte integrante, da ritenersi proposta irrevocabile di contratto di convenzionamento (la "PROPOSTA") ex art. 1329 c.c., formulata dall'Emettitore dall'Esercizio (o brevemente lo "EC"), quest'ultimo aderisce al Network e s'impegna ad onorare i TL emessi dall'Emettitore che, a sua volta, si obbliga a rimborsare ai termini ed alle condizioni di seguito riportate.

1.3. L'EC manterrà ferma la propria Proposta per un periodo di 60 giorni dalla data della sua formulazione dall'Emettitore e, in caso di accettazione da parte di quest'ultimo tramite sottoscrizione (la "ACCETTAZIONE"), s'intenderà concluso un contratto di convenzionamento tra l'EC stesso e l'Emettitore (le "PARTI") ai termini ed alle condizioni di cui alla presente.

1.4. Tale Accettazione sarà comunicata all'Esercizio con inoltro di copia del Contratto sottoscritto dall'Emettitore o con Pubblicazione On-Line dello stesso, con contestuale comunicazione all'EC dell'attivazione del relativo account per accedere al portale TicketIta.com.

### 2. PUBBLICAZIONE ON-LINE

2.1. Nell'ambito del Contratto, per "PUBBLICAZIONE ON-LINE" o "PUBBLICATO ON-LINE", s'intendono le pubblicazioni effettuate dall'Emettitore sul portale ufficiale TicketIta.com (il "PORTALE") che l'EC si impegna a consultare periodicamente, tramite il proprio account, onde prendere visione, essendo l'EC specificatamente edotto della loro valenza secondo quanto disposto nel prologo del presente contratto.

### 3. TIPOLOGIE DI TL OGGETTO DEL CONTRATTO.

3.1. Le tipologie di TL oggetto del Contratto sono quelle indicate nel frontespizio, da intendersi estese a pari condizioni standard di Offerta Base - ex art. 30 di cui alla presente - per medesimo servizio offerto, (i) a quelle a marchio Bunch ed E-Lunch (i) nonché a quelle ulteriori, anche realizzate nell'ambito di Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), che saranno rese note di volta in volta all'EC, con piena efficacia e validità tra le Parti, tramite Pubblicazione On-Line e/o comunicazione a mezzo posta elettronica o sms o posta ordinaria, dall'Emettitore.

3.2. Il recanti specifiche indicazioni di utilizzo limitato (a titolo di esempio non esaustivo: "utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi autorizzati" o "buono senza valore espresso"), potranno essere accettati dall'EC soltanto previa autorizzazione scritta dell'Emettitore.

3.3. I TL ritirati e presentati a rimborso dagli EC, senza il rispetto delle condizioni di accettazione di cui sopra, nonché quelli accettati dall'EC oltre il termine di efficacia del presente Contratto, non saranno rimborsati da parte dell'Emettitore.

3.4. A specifiche tipologie di TL potranno essere loro associati, in promozione commerciale e con picking specificatamente dedicati, le condizioni economiche, le opzioni ed i servizi di seguito descritte nel Contratto.

### DISCIPLINA SPECIFICA PER OGNI TIPOLOGIA DI TL DELL'EMMETTITORE.

#### SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE, DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA E BUONI SOMMINISTRAZIONE

##### 4. BUONO PASTO ("BP")

4.1. Il BP è il TL emesso dall'Emettitore, conformemente a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, che legittima (ex art. 2002 del c.c.) il Titolare a ricevere dal Network il SSM per un importo pari al valore facciale del TL stesso.

##### 4.2. Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità.

4.2.1. Il BP danno diritto al Titolare di ricevere dall'EC la somministrazione di alimenti e bevande (o la cessione (ex art. 1559 del c.c.) di prodotti alimentari pronti per il consumo ("PASTAZIONI LEGGIMATE"), per un importo pari al loro valore facciale.

4.2.2. Il BP non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro. Gli stessi sono utilizzabili presso l'EC, nel limite temporale di utilizzo riportato sul BP, solo dal Titolare per l'intero loro valore facciale. Resterà a carico del Titolare l'eventuale differenza rispetto al valore delle prestazioni ottenute e, nel caso in cui le stesse risultassero inferiori al valore facciale della legittimazione assegnata, il Titolare non avrà diritto al resto, né ad utilizzare il residuo per altre consumazioni.

4.2.3. L'EC si impegna al rispetto delle condizioni e limiti di utilizzo, di cui al presente Contratto, in quanto condizioni alle quali è subordinato il rimborso del BP da parte dell'Emettitore.

##### 4.3. Condizioni economiche di rimborso.

4.3.1. Il BP verranno rimborsati all'EC, detratto dal relativo valore facciale la percentuale di sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio e, successivamente, scorporandone l'IVA inclusa, come per legge in vigore al momento della fatturazione.

4.3.2. Le Parti concordano che le eventuali note debite, emesse dall'Emettitore a fronte della richiesta di rimborso di BP onorati dall'EC, potranno essere contestate dallo stesso, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione delle medesime.

##### 5. BUONO PASTO ELETTRONICO ("BPE")

5.1. Il BPE è il TL emesso dall'Emettitore, conformemente a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, che legittima (ex art. 2002 del c.c.) il Titolare, tramite l'utilizzo di una carta elettronica o di altro supporto elettronico (il "CARNET ELETTRONICO"), a ricevere dal Network il servizio SSM elettronico nei limiti della legittimazione soltessa.

5.2. L'EC s'impegna a consentire al Titolare la fruizione delle Prestazioni Legittimate dal BPE e, a tal fine, ha attivato presso di sé un idoneo strumento di accettazione elettronica (il "Dispositivo") di cui all'art. 8.1. Per quanto non espressamente di seguito specificato valgono, anche per il BPE, le previsioni Contrattuali previste per il BP all'art. 4.

##### 5.3. Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità.

5.3.1. La fruizione, a fronte dell'utilizzo del "CARNET ELETTRONICO", verrà esclusivamente registrata ed inviata telematicamente dal Dispositivo, in dotazione all'EC, all'Emettitore per l'elaborazione delle operazioni (i) con procedura automatica, qualora esso sia costantemente collegato con l'Emettitore (cd. "Dispositivo On-Line") o (ii) con "scricco posticipato dai dati" a cura dell'EC, nel caso in cui il Dispositivo non operi On-Line. Nel caso di impossibilità di perfezionamento della transazione tramite Dispositivo, l'EC si atterrà all'accettazione del BPE. Nel caso di impossibilità di registrazione ed invio telematico della transazione, tramite Dispositivo (per il solo caso di quest'ultimo o il suo comprovabile malfunzionamento): l'EC dovrà tempestivamente adottare le procedure Pubbliche On-Line dall'Emettitore (es. procedura SA) di cui all'art. 8.2.3.c.). L'Emettitore non sarà in nessun caso responsabile di interruzioni dei servizi accessibili tramite il Dispositivo, dovute a cause di forza maggiore e/o a fatti o condizioni allo stesso non direttamente riconducibili.

##### 5.4. Fatturazione.

5.4.1. A fronte dell'accettazione del BPE tramite Dispositivo, l'Emettitore renderà periodicamente (e comunque non oltre il mese successivo a quello di accettazione) disponibile all'EC, tramite Pubblicazione On-Line, Dispositivo, App o altro device, una distinta di presentazione a rimborso del BPE onorati, avente i contenuti di una fattura ma senza specifica indicazione del numero e della data del documento (cd. "PRE-FATTURA").

5.4.2. La fattura per il rimborso del BPE onorati dovranno essere emesse, come previsto all'art. 4.3.1, esclusivamente sulla base delle risultanze delle Pre-Fatture, delle quali l'EC confermerà quindi l'accettazione.

5.4.3. Le Parti concordano che le Pre-Fatture, rese dall'Emettitore, potranno essere contestate dall'EC, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui le stesse sono state rese disponibili all'EC o ai sensi dell'art. 5.4.1.

5.4.4. A fronte dell'integrazione della Pre-Fattura, tramite l'indicazione del numero e della data della fattura attribuita dall'EC o della conferma della stessa tramite il Portale, Dispositivo App o altro device sarà cura dell'Emettitore provvedere all'emissione della relativa fattura in nome e conto dell'EC, tramite invio della stessa allo SDI ("Sistema di Interscambio"), con autorizzazione al sub appalto a terzi soggetti per l'esecuzione di tale prestazione. A seguito dell'approvazione da parte dello SDI, l'Emettitore metterà a disposizione dell'EC un duplicato della fattura in formato PDF, tramite Pubblicazione On-Line, non oltre 48 ore dalla data di ricevimento della fattura validata dello SDI.

5.4.5. L'EC si impegna al rispetto delle condizioni e limiti di utilizzo, di cui al presente Contratto, in quanto condizioni alle quali è subordinato il rimborso del BPE da parte dell'Emettitore.

##### 6. MENSA AZIENDALE DIFFUSA O SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ("SMD") tramite "CARO"

6.1. La CARO è il TL elettronico emesso dall'Emettitore, conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalla prassi pro-tempore vigente (cfr. RM n. 63/2005), che legittima il Titolare, tramite l'utilizzo di una carta elettronica o di altro supporto elettronico (la "CARO" stessa), a ricevere dal Network il servizio SMD elettronico nei limiti della legittimazione soltessa.

6.2. L'EC si impegna al consenso ai Titolari, la fruizione di somministrazioni di alimenti e bevande legittimate dalla CARO e, a tal fine, ha attivato presso il proprio esercizio un idoneo Dispositivo di accettazione elettronica ai sensi dell'art. 8.1. Per quanto non espressamente di seguito specificato valgono, anche per la CARO, le previsioni Contrattuali previste per il BPE.

##### 6.3. Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità.

6.3.1. Tramite l'utilizzo della CARO, i Titolari avranno diritto di ricevere dall'EC una somministrazione di alimenti e bevande, nei tempi e secondo le modalità normative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale messo loro a disposizione dal Cliente.

6.3.2. L'EC è consapevole che il SMD: a) non potrà essere erogato a persone diverse dai Titolari ed in tempi e secondo le modalità diverse da quelli in cui può essere esercitato il loro diritto alle prestazioni di mensa aziendale; b) dà diritto a consumare un pasto pari al contenuto ed al valore predefinito dal datore di lavoro (il c.d. "pasto parametrico") o nei limiti del valore facciale della legittimazione riconosciuta da quest'ultimo, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza rispetto al valore delle prestazioni ottenute; c) le prestazioni/giorno predefinite dovranno essere utilizzate per l'intero loro valore; nel caso in cui le stesse risultassero inferiori al valore facciale della legittimazione assegnata, il Titolare non avrà diritto al resto, né ad utilizzare il residuo per altre consumazioni.

6.3.3. Nel caso di impossibilità di perfezionamento della transazione tramite Dispositivo, l'EC, previa autorizzazione a sindacato giudiziale dell'Emettitore, documenterà l'erogazione delle Prestazioni Legittimate tramite modulo manuale di cui all'art. 8.2.3.d.

##### 6.4. Condizioni economiche di rimborso.

6.4.1. Le prestazioni di servizio afferenti il SMD verranno rimborsate all'EC, tramite la procedura di cui all'art. 4.3.1, detratto, dal relativo valore predefinito dal datore di lavoro (per il c.d. "pasto parametrico") o del valore facciale della legittimazione riconosciuta, la percentuale di sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio e successivamente, scorporandone l'IVA inclusa, come per legge in vigore al momento della fatturazione.

##### 6.4.2. Le Parti concordano che troverà applicazione quanto previsto all'art. 5.4 (Fatturazione)

##### 6.5. TICKET RESTAURANT FLEX ("RF")

6.6. Il RF è il TL elettronico emesso dall'Emettitore, che legittima il Titolare, tramite l'utilizzo di una carta elettronica (la "FLEX CARD"), a ricevere dal Network il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti della legittimazione soltessa.

6.7. L'EC s'impegna al consenso ai Titolari, la fruizione dei servizi legittimati dalla FLEX CARD e, a tal fine, ha attivato presso il proprio esercizio un idoneo Dispositivo di accettazione elettronica ai sensi dell'art. 8.1. Per quanto non espressamente di seguito specificato valgono, anche per la FLEX CARD, le previsioni Contrattuali previste per il SMD, disciplinate di precedente art. 6.

##### 6.8. Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità.

6.8.1. Tramite l'utilizzo della FLEX CARD, i Titolari avranno diritto di ricevere dall'EC una somministrazione di alimenti e bevande, nei tempi e secondo le modalità normative e/o contrattuali che regolano il servizio messo loro a disposizione dal Cliente.

##### 6.8.2. L'EC è consapevole che il servizio Ticket Restaurant Flex: a) non potrà essere erogato a persone diverse dai Titolari ed in tempi e secondo le modalità diverse da quelli in cui può essere esercitato il loro diritto alle prestazioni soltessa; b) dà diritto a consumare una somministrazione di alimenti e bevande pari al contenuto ed al valore predefinito dal Cliente (il c.d. "pasto parametrico") o nei limiti del valore della legittimazione riconosciuta da quest'ultimo, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza rispetto al valore delle prestazioni.

6.8.3. Nel caso di impossibilità di perfezionamento della transazione tramite Dispositivo, l'EC, previa autorizzazione a sindacato giudiziale dell'Emettitore, documenterà l'erogazione delle Prestazioni Legittimate tramite modulo manuale di cui all'art. 8.2.3.d.

##### 6.8.4. Condizioni economiche di rimborso.

6.8.4.1. Le prestazioni di servizio afferenti il RF verranno rimborsate all'EC, tramite la procedura di cui all'art. 4.3.1, detratto, dal relativo valore predefinito dal datore di lavoro (per il c.d. "pasto parametrico") o del valore della legittimazione riconosciuta, la percentuale di sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio e, successivamente, scorporandone l'IVA inclusa, come per legge in vigore al momento della fatturazione.

##### 6.8.2. Le Parti concordano che troverà applicazione quanto previsto all'art. 5.4 (Fatturazione)

##### 7. IL BUONO ACQUISTO ("BA")

7.1. Il BA è un titolo di legittimazione multiuso (ex art. 2002 del c.c.), cartacea ed elettronica, avente i requisiti normativi pro tempore vigenti (cfr., in es., art. 6 del DM 25 marzo 2016), emesso dall'Emettitore e che legittima il Titolare a ricevere dagli EC, beni e/o servizi, di importo complessivamente pari al valore facciale o quello associato dal BA medesimo (il "VALORE DELLA LEGGIMAZIONE"). Rientrano nella definizione di BA, ai sensi del presente Contratto, tutte le tipologie di TL di tale natura, aventi anche finalità sociali ai sensi della L. n. 328/2000 o natura di buoni sconto su beni e/o servizi o altri buoni acquisto, che l'Emettitore, volta per volta emetterà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: buoni regalo, buoni sconto, voucher sconti, .... ecc.).

##### 7.2. Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità.

7.2.1. Il BA non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e danno diritto al Titolare di ricevere dall'EC la cessione di beni e/o la prestazione di servizi soltessa, per un importo pari al loro valore associato al Valore della Legittimazione, esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste nel presente Contratto e dalla normativa vigente loro applicabile. L'EC si impegna ad onorare il BA fornendo al Titolare beni e/o servizi nei limiti del valore della legittimazione ad essi riferibile. L'EC si impegna al rispetto delle condizioni e limiti di utilizzo dei BA di cui al presente Contratto e a quelle ulteriori eventualmente indicate a leggo e/o a fronte o associato a ciascun BA, con particolare attenzione all'ambito di utilizzazione del BA e ad eventuali specifiche limitazioni d'uso e data di scadenza dello stesso, in quanto condizioni di cui il rispetto è subordinato il rimborso del BA da parte dell'Emettitore. L'EC è consapevole che le Prestazioni Legittimate devono essere erogate ai Titolari per uso personale e/o familiare e non nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione; con la conseguenza che questi ultimi non ne maturano alcun diritto alla detrazione dell'IVA o alla deducibilità ai fini delle imposte dirette. I prodotti ceduti e/o i servizi prestati dall'EC, a fronte dell'accettazione di BA, sono venduti/erogati dall'EC stesso; sarà quindi l'EC il solo responsabile, nei confronti dell'accettazione di BA, della garanzia di qualità dei servizi prestati e della prestazione delle garanzie inerenti, ivi inclusa la garanzia legale per non conformità ai sensi degli artt. 129, 130 e 132 del Codice di Consumo. In ogni caso, l'Emettitore non risponde: (i) dell'esecuzione - mancata o difforme - da parte dell'EC della prestazione dovuta al Titolare in seguito all'interventiva conclusione, con il medesimo, del rapporto per la fornitura di beni/servizi a fronte dell'accettazione del BA; (ii) di danni che, a qualunque titolo, il Titolare ritenesse di aver subito per l'effetto dell'esecuzione - mancata o difforme - del rapporto di fornitura di beni/servizi concluso con l'EC a fronte dell'accettazione del BA; fattispecie per le quali l'EC garantisce e manleva l'Emettitore nei confronti dei terzi.

7.2.2. Per quanto non espressamente di seguito specificato valgono per il BA le previsioni Contrattuali rispettivamente applicabili previste per il BP e per il BPE di cui agli artt. precedenti. A fronte dell'accettazione del BA Elettronico tramite Dispositivo, l'Emettitore renderà periodicamente (e comunque non oltre il mese successivo a quello di accettazione) disponibile all'EC, tramite Pubblicazione On-Line, una distinta di presentazione a rimborso del BA Elettronico onorati, avente i contenuti di una nota di debito ma senza specifica indicazione del numero e della data del documento (cd. "PRE-NOTA DEBITO"). Le Parti concordano che le Pre-Note Debito, rese dall'Emettitore, potranno essere contestate dall'EC, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla Pubblicazione On-Line delle medesime. Le note di debito per il rimborso del BA Elettronico onorati dovranno essere emesse esclusivamente sulla base delle risultanze delle Pre-Note Debito.

7.2.3. Condizioni economiche di rimborso. Il rimborso del BA onorati dall'EC verrà da questi richiesto all'Emettitore a fronte della presentazione di relativa nota di debito fuori campo IVA ed assoggettata ad eventuale imposta di bollo a carico dell'EC, ai sensi di legge. L'Emettitore applicherà, a rimborso del BA a favore dell'EC, la commissione di cui all'Offerta Base riportata sul frontespizio. L'importo corrispondente alla predetta commissione sarà assoggettato ad IVA e oggetto di fatturazione da parte dell'Emettitore.

7.2.4. L'EC si impegna al rispetto delle condizioni e limiti di utilizzo, di cui al presente Contratto, in quanto condizioni alle quali è subordinato il rimborso del BA da parte dell'Emettitore.

### CONDIZIONI GENERALI COMUNI

#### 8. IL DISPOSITIVO, ACCETTAZIONE, RIMBORSO, SCADENZA DEL TL

##### 8.1. IL DISPOSITIVO.

8.1.1. Dispositivo Base. Ai termini ed alle condizioni di seguito specificate, sarà messo a disposizione dell'EC la tipologia di Dispositivo di Base indicata nel frontespizio (di seguito il "Dispositivo").

##### 8.1.2. Condizioni d'uso. L'EC utilizzerà il Dispositivo, idoneo alla lettura, esclusivamente per:

- (i) l'accettazione e la convalidazione del TL elettronici emessi dall'Emettitore per i quali sia autorizzato all'accettazione in base al presente Contratto, con le modalità, termini e condizioni previste dallo stesso ed oggetto di Pubblicazione On-Line;
- (ii) lo svolgimento di ogni ulteriore funzione che l'Emettitore riterrà di assegnare al Dispositivo, nell'ambito dei rapporti in essere con l'EC. I dati risultanti dalla procedura di validazione (ovvero: accettazione e convalidazione) tramite Dispositivo saranno accettati in modo incondizionato dall'EC;
- (iii) l'uso di fatto di avere il Dispositivo ed il relativo software per finalità diverse da quelle espressamente sopra indicate. E' fatto altresì divieto all'EC di modificare o alterare il Dispositivo, nonché di riprodurre e/o modificare, in tutto o in parte, ovvero di interfacciare il software del Dispositivo.

8.1.3. Condizioni economiche di concessione d'uso. Il Dispositivo viene concesso in uso all'EC a fronte del riconoscimento dell'Emettitore, nella misura come indicata sul frontespizio: A) di un corrispettivo, determinato in misura fissa, per singola transazione (Corrispettivo a Voucher tralato o "CORRISPETTIVO PER INSTALLAZIONE") effettuato tramite il Dispositivo; B) di un corrispettivo a canone mensile per l'uso e la manutenzione di ciascun Dispositivo installato ("CANONE MENSILE"). Sarà cura dell'Emettitore provvedere alla emissione di relativa fattura per le voci sub A), B) e C), da assoggettarsi ad IVA.

8.1.4. L'Emettitore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti (i) da malfunzionamenti del Dispositivo dovuti a cause ad esso non imputabili, (ii) conseguenti all'interruzione del servizio del Dispositivo per cause di forza maggiore.

8.1.5. L'EC si impegna a custodire e conservare il Dispositivo in perfetto stato di efficienza e nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Emettitore, restando responsabile del deterioramento e di ogni eventuale danno e/o deterioramento che si dovesse verificare a seguito del comportamento d'uso o colpa dell'EC, nonché di ogni conseguenza derivante da manutenzione del Dispositivo stesso o del software in esso contenuto. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del Dispositivo installato, sarà a cura dell'Emettitore, che potrà allora anche a mezzo di altro soggetto incaricato e comunque con criteri e modalità della medesima ritenuti più opportuni. Ciò salvo i casi di danneggiamento del Dispositivo, imputabili e conseguentemente deducibili all'EC per dolo o colpa. L'EC è tenuto a contenere, nei normali orari di lavoro, l'accesso del personale addetto alla manutenzione nei locali in cui è installato il Dispositivo. E' fatto obbligo all'EC di comunicare in forma scritta ad ER, entro 24 ore dall'evento, i casi di rottura e/o collasso funzionario del Dispositivo che ne pregiudichino l'operatività. Sono a esclusivo carico dell'EC (i) le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, nonché quelle per interventi su opere murarie, qualora risultassero necessarie per l'installazione del Dispositivo, (ii) le spese di trasmissione dei dati tramite il Dispositivo, senza alcun diritto a pretendere dall'Emettitore la ripetizione di quanto eventualmente pagato dall'EC e (iii) il materiale di consumo del Dispositivo.

8.1.6. Restituzione o Disinstallazione del Dispositivo. L'EC, in caso di risoluzione totale o parziale del Contratto che imputa l'uso del Dispositivo da parte dello stesso o di cessazione del Contratto, provvederà a restituire all'Emettitore il Dispositivo entro i 30 giorni successivi. Il Dispositivo dovrà essere reso dall'EC con l'insieme delle componenti consegnate al momento della prima installazione. Rimane fermo il diritto da parte dell'Emettitore, in proprio o tramite suoi incaricati, di provvedere a disinstallare e ritirare il Dispositivo in questione installato presso l'EC, senza alcun preavviso, il permesso del Dispositivo, per causa imputabile all'EC o la mancata restituzione dello stesso, nei casi sopra indicati, comporterà l'addebito all'EC di una penale, per inadempimento contrattuale, forfettariamente determinata in euro 220,00, fuori campo IVA ex art. 15 del DPR n. 633/72, salvo il riconoscimento del maggior danno all'Emettitore.

8.1.7. Dispositivo non messo a disposizione dall'Emettitore. L'EC è autorizzato ad utilizzare, per l'accettazione dei TL elettronici emessi dall'Emettitore, anche terminali di sua proprietà o allo stesso messi a disposizione da terzi (di seguito "Dispositivo di Terza"). In tali ipotesi l'identità del Dispositivo di Terza, all'accettazione del sopra citato TL, dovrà essere preventivamente sindacabilmente riconosciuta all'EC dall'Emettitore stesso, previa verifica di

compatibilità con i sistemi di invio telematico o quest'ultimo da parte del Dispositivo di Terzi dei dati relativi alle transazioni dallo stesso gestite, per iscritto o tramite foto concudenti. A fronte dell'operazione di validazione informatica, da parte dell'Emittitore, delle transazioni relative ai BPE onorati per il fronte di Terminali di Terzi, l'EC dovrà corrispondere all'Emittitore un corrispettivo per TL troncato determinato nella misura indicata sul frontespizio, oltre IVA.

## 8.2 Accettazione del TL da parte dell'EC e prova della prestazione

### 8.2.1 L'EC:

a. al momento dell'accettazione del TL sarà tenuto a (i) riscontrare l'identità dell'utilizzatore, verificando che corrisponda con quello del Titolare, nel caso di TL nominativi, (ii) richiedere apposizione di data e la firma da parte del Titolare nonché apporre il proprio timbro, solo caso di TL cartacei (iii) a rilasciare la prova che attesti l'avvenuta prestazione, secondo quanto previsto dalle normative fiscali vigenti (es. scontrino fiscale o "corrispettivo non riscosso");

b. s'impiega sin d'ora ad accettare la conversione di TL cartacei in TL elettronici, garantendone l'accettabilità per il Titolare;

c. non dovrà pregiudicare, né direttamente, né indirettamente, il Valore Fattuale/Valore della Legittimazione del TL;

d. non potrà fornire al Titolare dei TL beni e/o prestazioni diverse da quelle legittimate e/o comunque inferiori, per qualità e quantità, a quelle ordinariamente fornite alla generalità dei consumatori, secondo il listino generale dei prezzi in vigore, o subordinare la stessa a corrispettivi aggiuntivi di qualsiasi natura;

e. riconosce che il TL non sono cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro. Nel caso in cui l'importo delle Prestazioni Legittimate risultasse inferiore al valore facciale del TL, l'EC non potrà in alcun modo corrispondere la differenza in denaro al Titolare, né consentire o quest'ultimo di utilizzare il residuo per altre Prestazioni Legittimate o meno. Se le Prestazioni Legittimate hanno un prezzo complessivo superiore al valore facciale del TL, la differenza sarà pagata all'EC dall'utilizzatore del TL stesso esclusivamente nei casi in cui tale integrabilità in denaro sia ammessa dalla normativa vigente e quindi, con espresso divieto a titolo indicativo, di consentire l'integrabilità del BA di cui art. 6 del DM 25 marzo 2016;

f. non potrà in nessun caso, finché è presente Contratto sino in vigore, (i) sospendere per qualsiasi ragione il TL e (ii) limitare l'accettazione giornaliera ad orario, (iii) non riconoscere o riconoscere solo in parte il Valore Fattuale/Valore della Legittimazione degli stessi, (iv) né esporre avvisi di alcun genere limitativi dell'uso dei TL e/o servizi dell'immagine dell'Emittitore. In difetto ciò costituirà giusta causa per la risoluzione del presente Contratto, ove l'Emittitore intendesse avvaltersi ai sensi dell'art. 23 b), ferma la risarcibilità del danno ulteriore subito dallo stesso e con riserva di ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi di quest'ultimo;

g. manleva ed è tenuto da qualsiasi responsabilità comunque relativa ai beni e/o servizi forniti dall'EC al Titolare a fronte dell'utilizzo del TL e da qualsiasi pretesa di Terzi in conseguenza del bene ingiustificato, da parte dell'EC, di fornire i beni e/o servizi a seguito di presentazione del TL. L'EC si impegna altresì a manlevare l'Emittitore da qualsivoglia pretesa di Terzi a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 1301 c.c. o di risarcimento danni comunque imputabili all'EC stesso;

h. al momento dell'utilizzo del TL cartacei, dovrà far sottoscrivere dal Titolare - il quale, se richiesto dall'EC in caso di utilizzo di TL nominativi, si identifierà sulla propria responsabilità - dati ed in ogni caso sempre tempestivamente annullati attraverso l'apposizione, a logo del medesimo, del proprio timbro e l'adozione di procedure che rendano leggibili, da qualunque sistema, tutti i Codici Identificativi del TL stesso.

8.2.2 Sul Portale sono indicate le prescrizioni analitiche (Criteri di Sicurezza) che determinano come e quando il TL possono essere considerati validi e quindi accettabili, che l'EC è tenuto ad osservare. L'EC s'impiega ad accettare, pena la non riscossibilità degli stessi da parte dell'Emittitore, il TL presentati dal Titolare dei Servizi, previa: (i) verifica scrupolosa della autenticità, integrità, validità e accettabilità degli stessi; (ii) controllo, qualora presente, che l'area di scratch off copra interamente il codice sotto riportato; dichiarandosi, sin d'ora, espressamente a conoscenza dei Criteri di Sicurezza dei quali i singoli TL sono dotati e dell'eventuale comunicazione di diffida all'accettazione degli stessi tramite Liste di Controllo. Le Parti concordano inoltre che non saranno rimborsabili TL sottratti all'Emittitore e neppure quelli trafugati o smarriti da l'EC o da loro incaricati per la presentazione a rimborso all'Emittitore e da questi denunciati, inclusi nelle liste pubblicate sul Portale (LISTE DI CONTROLLO) delle quali l'EC s'impiega a prendere visione (con l'avvertimento che tali liste vengono aggiornate quotidianamente). L'EC riconosce sin d'ora che, la Pubblicazione On-Line delle Liste di Controllo, che l'Emittitore mette in evidenza con l'inserimento dell'ultimo aggiornamento, ha valore di regolare comunicazione di diffida all'accettazione del TL in indicati da parte dell'Emittitore. Nel caso in cui la transazione dei TL avvenga da parte dell'EC senza utilizzo del Dispositivo, lo stesso s'impiega a prendere preventiva visione della Lista di Controllo del TL non rimborsabile.

8.2.3 Il TL sono di proprietà esclusiva dell'Emittitore. L'EC e l'Emittitore, anche ai sensi dell'art. 1352 del c.c., convengono, ferma restando la deroga prevista all'Art. 15), che i soli documenti e/o flussi elettronici di dati aventi efficacia probatoria dell'avvenuta prestazione fra le Parti (a titolo esemplificativo, in caso di mancato invio telematico dei dati tramite Dispositivo, mancato ricevimento degli originali del TL da parte dell'Emittitore o in mancanza di corrispondenza di valori, tra quanto risulta a quest'ultimo e quanto risulta all'EC) sono: 8.2.3.a: nelle ipotesi previste dal Contratto, l'originale dei TL cartacei, dotati, sottoscritti dai Titolari e limboati dall'EC; non sono quindi applicabili al TL a titolo esemplificativo: le fotocopie, le copie, le scansioni elettroniche degli stessi; 8.2.3.b: il flusso di dati generato dal Dispositivo di cui all'art. 8.1, o da strumenti, preventivamente autorizzati in forma scritta dall'Emittitore, che consentono l'intercambio dei dati con sistemi informatici in uso da parte di quest'ultimo o suoi outsource per il rimborso del TL dallo stesso emessi - es. Buono Chiaro - "FREZZACCOLTA"; 8.2.3.c: stampa cartacea dei dati sotto scintillio - copia EC (JA); - emessi dal Dispositivo, dal quale sono rilevabili gli elementi (es. numero del Casella Elettronica, data, ... ecc.), necessari per validare la transazione, nei soli casi di comprovata impossibilità della generazione del flusso dati di cui al punto 8.1.b, l'impossibilità documentata dall'EC all'Emittitore e che consentiranno a quest'ultimo di provvedere alla registrazione delle transazioni rendendo disponibili le stesse all'EC nel flusso dati di cui all'art. 8.1.b; 8.2.3.d: nel caso di SMD, l'originale del modulo, fornito dall'Emittitore, denominato "modulo manuale" o "loggi firma", debitamente compilato e sottoscritto, nei soli casi previsti di non funzionamento del Dispositivo e previa autorizzazione scritta dell'Emittitore a rilevare l'operazione in modo manuale.

### 8.2.4 Rimborso delle prestazioni rese.

#### Presupposti per il rimborso delle prestazioni rese

- a) Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, l'EC dovrà consegnare o far pervenire all'Emittitore:
- copia della certificazione della CCIAA relativa all'esercizio commerciale stesso;
  - copia di un documento fiscale di provenienza certa o copia dell'autorizzazione commerciale dell'esercizio stesso;
  - fotocopia della carta d'identità del rappresentante dell'EC sottoscrittore del presente Contratto.
- In mancanza del perfezionamento, nel termine di cui sopra, di copia della citata certificazione della CCIAA, sarà cura dell'Emittitore provvedere al perfezionamento della stessa presso il Registro delle Imprese, con addebito dei relativi oneri all'EC stesso.

Il pagamento delle somme di rimborso dei TL onorati dall'EC, sarà sospeso, senza maturazione di interessi moratori in capo all'Emittitore, sino alla ricezione della documentazione di punti (i) e (ii), di cui sopra, da parte dell'EC.

Sarà cura dell'Emittitore provvedere alla tempestiva archiviazione e integrazione documentale da parte dell'EC. b) L'EC, per il rimborso delle prestazioni rese, dovrà: (i) trasmettere all'Emittitore, su specifica richiesta di quest'ultimo, copia aggiornata della visura camerale relativa all'EC, unitamente alla copia della carta di identità in corso di validità del Titolare o del rappresentante legale o negoziante dello stesso e/o sistemi di tracciamento ad Albi o Registri dell'esercizio commerciale stesso; (ii) in ipotesi di mancata adesione al Servizio di "Rimborso Accelerato" o al Servizio di Dematerializzazione, oppure in ipotesi di adesione concordata con l'Emittitore tramite la sottoscrizione di uno specifico addendum al presente Contratto, e nell'ipotesi di BA far pervenire all'Emittitore, tramite corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno, TL incassati e la relativa copia della fattura validata dallo SDI/note debito ad essi riferita nel caso di TL cartacei, nonché la fattura validata dallo SDI/note debito riferita ai TL elettronici, nei luoghi comunicati dall'Emittitore tramite Pubblicazione On-Line o tramite il "Calendario Rimborsi" (il "CR"), emesso annualmente da quest'ultimo.

Il CR costituisce parte integrante del presente Contratto e l'EC dichiara sin d'ora di conoscerne e accettarne integralmente il contenuto. L'EC dichiara, altresì, di accettare le modifiche del CR per come esse interverranno apportate ed oggetto di Pubblicazione On-Line da parte dell'Emittitore, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sui termini di pagamento previste dal D. Lgs. 231/2002. L'EC è a conoscenza delle modalità tassative di compenso dell'Emittitore delle prestazioni rese a fronte dell'accettazione del TL dallo stesso emessi, di cui ai punti 8.2.3.a, 8.2.3.b, 8.2.3.c e 8.2.3.d, ferma restando la deroga prevista all'Art. 15.1. Ferma restando quanto previsto all'Art. 15.3, ai fini dell'accertamento della data di consegna all'Emittitore (la "DATA DI CONSEGNA"), da cui decoreranno i relativi termini di rimborso, farà fede unicamente la data di ricevimento da parte di quest'ultimo o delle strutture dallo stesso o ciò incaricate, come precisato nel presente contratto all'art. 9, o dall'Emittitore, nel CR o tramite Pubblicazione On-Line: a. date fatture validate dallo SDI/note debito e, contestualmente, dell'originale dei relativi TL cartacei, cui sub 8.2.3.a; b. dell'integrazione della Pre-Fattura, tramite l'indicazione del numero della fattura attribuita dall'EC e della conferma della stessa tramite il Portale, Dispositivo App o altro device, cui sub 8.2.3.b; c. date fatture/note debito e dell'originale dei relativi "moduli manuali" o "loggi firma", cui sub 8.2.3.d. Nel caso in cui differisca la data di consegna della prova delle prestazioni, come sopra definite, all'art. 8.2 e delle relative fatture/note debito, la data di consegna si perfezionerà solo al momento del ricevimento da parte dell'Emittitore di entrambi le documentazioni. Qualora, per la presentazione della prova delle prestazioni rese, cui sub 8.2.3 d e/o della relativa fattura/note debito, vengano adottate modalità diverse e non preventivamente concordate in forma scritta con l'Emittitore, l'EC si assume ogni responsabilità in merito, manlevando fin d'ora ed irrevocabilmente l'Emittitore da ogni conseguenza derivante.

#### Termini per il rimborso delle prestazioni

Per i TL e cartacei: il pagamento della fattura validata dallo SDI/note debito avverrà in base alla Data di Consegna come da scadenze annualmente previste nel CR o tramite Pubblicazione On-Line; e elettronici o dematerializzati, in caso di non adesione al Servizio di Rimborso Accelerato; il pagamento delle fatture/note debito avverrà entro 45 giorni dalla Data di Consegna. Il pagamento delle fatture/note debito, per il rimborso del TL onorati dall'EC, avverrà nei limiti ed a condizione che dai controlli effettuati da e/o per conto dell'Emittitore non vengano riscontrate: e) anomalie o differenze circa il numero e/o il valore dei TL richiesti a rimborso dall'EC o e) irregolarità circa la natura e/o l'accettabilità del TL richiesti a rimborso dall'EC; e purché, comunque, siano rispettate le condizioni tutte di cui al precedente art. 4. Resta fatto salvo in ogni caso il diritto dell'EC di chiedere verifica in contraddittorio delle succitate risultanze, da eseguirsi a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla relativa COMUNICAZIONE DI DISCORDANZA inviata dall'Emittitore o da quest'ultimo Pubblicata On-Line. In conformità a PROTOCOLLO DI LEGALITÀ adottati dall'Emittitore, direttamente o anche a fronte di impegni assunti con i Clienti di quest'ultimo, qualora l'importo annuo delle fatture/note debito emesse dall'EC a fronte di TL da quest'ultimo

onorati, super complessivamente € 500.000,00, l'Emittitore si riserva di richiedere all'EC la produzione di documentazione amministrativa supplementare o comprow dell'effettività delle prestazioni rese /di seguito la "Ricevuta". La mancata produzione della stessa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della Richiesta, o l'incoerenza della medesima a giustificazione delle prestazioni richieste a rimborso, costituirà giusta causa per la risoluzione del presente Contratto ove l'Emittitore intendesse avvaltersene.

8.2.5 Scadenza del TL e diritto all'esigibilità del pagamento. Il TL scadrà l'ultimo giorno del mese: e indicato sul fronte degli stessi, se cartacei o e associato informaticamente agli stessi (come indicato sulla relativa ricevuta generata dal Dispositivo), se elettronici. L'EC, al fine di esercitare il diritto all'esigibilità del pagamento delle prestazioni effettuate, dovrà far pervenire all'Emittitore il TL ai sensi degli artt. 8.2.3.a, 8.2.3.b, 8.2.3.c e 8.2.3.d, entro e non oltre: e nei mesi della relativa data di scadenza per i BP e BPE: e 80gg dalla data di scadenza per gli altri TL.

## 9. RIMBORSO ACCELERATO E DI FREQUENZA DI PREFATTURAZIONE

### 9.1 OPZIONI DI RIMBORSO

9.1.1. In alternativa all'Opzione Base, di cui all'art. 8.2.3, è data facoltà all'EC di aderire, per l'intera durata del Contratto, ad una delle Opzioni (alternative) di Rimborso Accelerato (al singolare il "Rimborso" e al plurale i "Rimborsi"), come di seguito descritte, fermo restando che le stesse sono subordinate ai termini e alle modalità introdotte dalla normativa pro tempore vigente in ambito di "fatturazione elettronica":

#### a) "RiQuindici"

RiQuindici prevede il rimborso del TL nel termine di 15 giorni successivi alla data di ricezione da parte dell'Emittitore della Distinta Rimborsi RiQuindici unitamente alla documentazione di comprow della prestazione dell'EC di cui all'art. 8.2. In particolare, condizione necessaria per la fruizione di "RiQuindici" è che: i) i TL cartacei di cui all'art. 8.2.3.a, dovranno essere fatti pervenire all'Emittitore, esclusivamente tramite recapito con raccomandata o di indirizzo precisato da quest'ultimo con Pubblicazione On-Line, accompagnati da regolare Distinta di Presentazione, integralmente compilata e sottoscritta dall'EC avvalendosi esclusivamente del modello di Distinta di Presentazione messo a disposizione dall'Emittitore (Distinta Rimborsi RiQuindici); e i flussi di dati di cui all'art. 8.2.3.b e i SAi di cui all'art. 8.2.3.c dovranno essere trasmessi all'Emittitore mediante Telexcollo, che sarà già convalidata dal Dispositivo con l'adesione a RiQuindici e confermata, tramite Dispositivo o WEB o App (o altro device), con relativa Pre-Fattura di cui all'Art. 5.4.1. A fronte dell'adesione a RiQuindici l'EC riconoscerà all'Emittitore l'ulteriore relativo sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio, da applicarsi sull'importo del valore facciale del TL presentati a rimborso con tale procedura. Per il TL, in formato cartaceo, la fruizione di RiQuindici avverrà fermo restando quanto previsto all'art. 9.1.2.

#### a) "RiDue"

RiDue prevede il rimborso del TL nel termine di 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione da parte dell'Emittitore della Distinta Rimborsi RiDue unitamente alla documentazione di comprow della prestazione dell'EC di cui all'art. 8.2. In particolare, condizione necessaria per la fruizione di "RiDue" è che: i) i TL cartacei di cui all'art. 8.2.3.a dovranno essere consegnati all'Emittitore esclusivamente presso i luoghi di ricevimento da quest'ultimo precisati con Pubblicazione On-Line, accompagnati da regolare Distinta di Presentazione, integralmente compilata e sottoscritta dall'EC avvalendosi esclusivamente del modello di Distinta di Presentazione messo a disposizione dell'Emittitore (Distinta Rimborsi RiDue). Tali consegne potranno avvenire solo nei giorni disponibili, come risultanti da Pubblicazione On-Line. e i flussi di dati di cui all'art. 8.2.3.b e i SAi di cui all'art. 8.2.3.c dovranno essere trasmessi all'Emittitore mediante Telexcollo, che sarà già convalidata dal Dispositivo con l'adesione a RiDue e confermata, tramite Dispositivo o WEB o App (o altro device), con relativa Pre-Fattura di cui all'Art. 5.4.1. A fronte dell'adesione a RiDue l'EC riconoscerà all'Emittitore l'ulteriore relativo sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio, da applicarsi sull'importo del valore facciale del TL presentati a rimborso con tale procedura.

9.1.2 Per il TL la cui documentazione a comprow della prestazione sottesa sia fatta pervenire all'Emittitore ai sensi degli artt. 8.2.3.a, nelle relative Distinte Rimborsi l'EC dovrà indicare obbligatoriamente: (a) i propri dati identificativi; (b) i dati relativi ai TL presentati al rimborso; (c) il numero della fattura che, in suo nome e per suo conto, l'Emittitore provvederà ad emettere. Per il TL la cui documentazione a comprow delle prestazioni sottesa sia fatta pervenire all'Emittitore ai sensi dell'art. 8.2.3.c e 8.2.3.b, le relative Pre-Fatture di cui all'art. 5.4.1 dovranno essere trasmesse dall'EC all'Emittitore esclusivamente tramite Dispositivo o tramite il Portale, App o altro device. A fronte dell'integrazione della Pre-Fattura, tramite l'indicazione del numero e della data della fattura attribuita dall'EC e della conferma della stessa tramite il Portale, Dispositivo App o altro device sarà cura dell'Emittitore provvedere all'emissione della relativa fattura in nome e conto dell'EC, tramite invio della stessa allo SDI ("Sistema di Interscambio"), con autorizzazione o sub appollo a Terzi soggetti per l'esecuzione di tale prestazione. A seguito dell'approvazione da parte dello SDI, l'Emittitore metterà a disposizione dell'EC un duplicato della fattura in formato PDF, tramite Pubblicazione On-Line, non oltre 48 ore dalla data di ricevimento della fattura validata dello SDI.

Nei casi di recapito/consegna di una Distinta Rimborsi o Distinta Elettronica Rimborsi incompleta e/o errata, nei confronti dell'Emittitore la decorrenza dei termini per l'effettuazione dei rimborsi accelerati - tramite l'opzione prescelta dall'EC - si perfezionerà solo con la successiva consegna/recapito all'Emittitore della relativa Distinta Rimborsi o Distinta Elettronica Rimborsi completa e/o corretta con le relative modalità e termini sopra previste per i relativi servizi richiesti. L'Emittitore procederà a dare la comunicazione all'EC, a mezzo Pubblicazione On-Line o notifiche di altro genere (es. SMS, e-mail, push tramite App, ecc.) dell'avvenuto pagamento. Qualora l'EC aderente ad una delle Opzioni di cui al presente art. 9.1 fornisca prova delle prestazioni rese ai sensi dell'art. 8.2, e relativa Distinta Rimborsi o Distinta Elettronica Rimborsi con modalità difformi rispetto a quella sopra prevista per l'Opzione prescelta, sarà comunque tenuto a riconoscere all'Emittitore l'ulteriore sconto incondizionato associato all'Opzione di rimborso accelerato stesso. In tal caso l'Emittitore non garantirà il rimborso accelerato ma provvederà al pagamento alla prima scadenza utile.

Si considera modalità difforme, relativamente a RiQuindici anche la presentazione per il rimborso di una Distinta Rimborsi relativa al TL cartacei di importo facciale complessivamente inferiore ad € 1.000,00 (milte) per singola distinta; in tal ipotesi, l'ulteriore sconto incondizionato è convenzionalmente determinato nella misura di 20,00 (venti).

9.1.3 Le Parti concordano che le modalità di fatturazione saranno svolte da Edenred, conformemente a quanto precedentemente stabilito all'art. 5.

## 9.2 OPZIONI DI FATTURAZIONE

9.2.1. In alternativa all'Opzione Base mensile, di cui all'art. 5.4.1, è data facoltà all'EC di aderire, secondo le condizioni indicate sul frontespizio e per l'intera durata del Contratto, ad una delle seguenti Opzioni (alternative) di FREQUENZA DI PREFATTURAZIONE:

- Settimanale
- Quindicinale

A fronte dell'adesione all'Opzione di frequenza di prefatturazione settimanale o quindicinale l'EC riconoscerà all'Emittitore un ulteriore sconto incondizionato, in misura pari a quanto relativamente riportato nell'Offerta Base di cui al frontespizio, da applicarsi sull'importo del valore facciale del TL presentati a rimborso.

## DEMATERIALIZZAZIONE DEI TL

Il TL sono dotati di codici di identificazione ("Codici Identificativi"), che ne consentono la dematerializzazione come di seguito indicato. E' data facoltà all'EC di aderire, per l'intera durata del Contratto, ad una delle seguenti Servizi (tra loro alternativi) di DEMATERIALIZZAZIONE offerte dall'Emittitore alle seguenti Condizioni Generali, secondo i termini e le condizioni indicate nel frontespizio.

### 10. BUONO CHIARO

L'Emittitore ha, prima d'ora concluso un accordo con la società Diebold Nixdorf ("DN"), avente ad oggetto una soluzione tecnologica denominata "Buono Chiaro" ("BC") finalizzata alla gestione telematica di parte del Servizio tramite la lettura del Codice Identificativo del TL cartacei previa installazione di uno specifico "plugin" sui punti cassa e/o sui sistemi compatibili degli esercizi della distribuzione organizzata, dai pubblici esercizi e della gastronomia. L'EC ha stipulato, a sua volta, uno specifico accordo con DN di adesione a BC e, pertanto, dispone di apposito lettore di Codici Identificativi (il "Lettore di Codice DN" o "Lettore DN") compatibile per la gestione, di propria competenza, dei Servizi attraverso la soluzione tecnologica BC. L'EC, con l'adesione alla presente soluzione di dematerializzazione del TL, previa autorizzazione dell'Emittitore, acconsente ad effettuare tramite BC, presso i propri punti vendita specificamente indicati dall'Emittitore, la dematerializzazione dei TL cartacei attraverso il riconoscimento degli stessi tramite l'utilizzo del Lettore di Codice DN, la trasmissione dei flussi informatici così generati all'Emittitore (FREZZACCOLTA) e la distruzione dei medesimi TL riconosciuti dai Lettori ad esito positivo della verifica dei requisiti di antifalsificazione di cui nel prosieguo (il "TL Riconosciuto").

### 11. EASY CHECK PLUS

L'Emittitore ha sviluppato una propria soluzione tecnologica denominata "Easy Check Plus" ("ECP") finalizzata alla gestione telematica di parte del Servizio tramite la lettura del Codice Identificativo del TL cartacei (la "Lettera") mediante (a) un apposito lettore ottico (il "Lettore Ottico") associato al Dispositivo o al WEB o (b) un altro sistema in uso all'EC idoneo all'attività di lettura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulare dotato di apposito App; sistema di lettura operante via WEB tramite inserimento manuale dei Codici Identificativi). L'Opzione ECP prevede l'offerta delle seguenti prestazioni amministrative - gestionali da parte dell'Emittitore: (i) comodato gratuito del TL; (ii) ricalcolo tra la Lettura del TL con l'elenco dei codici identificativi del TL in circolazione e di quelli non accettabili dall'EC per coerenza dei requisiti di rimborsabilità di cui all'art. 8.2 ("CONTINUITA") - tra i quali, a titolo esemplificativo, il riscontro con la Lista di Controllo pro tempore vigente; (iii) ricalcolazione del TL rimborsabili dall'EC e redazione ed invio, tramite Dispositivo, della relativa Pre-Fattura di cui all'art. 5.2; (iv) la possibilità di dematerializzazione del TL da parte dell'EC, immediatamente dopo la lettura degli stessi; (v) la redazione e l'invio della fattura per il rimborso del TL, oggetto di Lettura, in nome e per conto dell'EC, da parte dell'Emittitore. A fronte dell'adesione al Servizio Easy Check Plus, l'EC riconoscerà all'Emittitore, previa emissione di fattura da parte di quest'ultimo, il relativo corrispettivo - nella misura indicata nella relativa sezione "Servizi Aggiuntivi" riportata sul frontespizio - alle IVA, calcolato sul numero del TL presentati a rimborso dall'EC.

### 11.1 LETTORE OTTICO

E' fatto divieto all'EC di concedere in uso a Terzi il Lettore Ottico e/o l'uso dello stesso per finalità diverse da quelle espressamente sopra indicate all'art. 11. E' fatto altresì divieto all'EC di modificare e/o alterare il Lettore Ottico, nonché di riprodurre e/o modificare, in tutto o in parte, ovvero di interfacciare il software dello stesso. Le previsioni contrattuali previste per il Dispositivo di cui all'art. 8.1, sono applicabili alle Parti anche con riferimento al Lettore Ottico.

### 11.1.1 LA RESTITUZIONE DEL LETTORE OTTICO

In caso di risoluzione, totale o parziale, del Contratto, che imbeschia l'uso del Lettore Ottico da parte dell'EC o di cessazione del Contratto, l'EC provvederà a disinstallare e recapitare nel trenta giorni successivi, all'Emittitore il Lettore Ottico fornito, nei luoghi e con le modalità Pubblicate On-Line da quest'ultimo. Il Lettore Ottico dovrà essere reso dall'EC con l'insieme delle componenti consegnati al momento della consegna in comodato. La restituzione del Lettore Ottico danneggiato, per causa imputabile all'EC o la mancata restituzione dello stesso

comporterà l'addebito all'EC di una penale, per inadempimento contrattuale, forfettariamente determinata in euro 30,00, (tali costi IVA ex art. 15 del DPR n. 633/72, salvo il riconoscimento del maggior danno all'Emittitore.

**12. CONDIZIONI COMUNI DI ACCETTAZIONE, PRESENTAZIONE A RIMBORSO E PAGAMENTO DEL TI OGGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE.**

**12.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI ANFISALIFICAZIONE.**

L'EC dovrà controllare l'autenticità e l'accettabilità del TI presentato, attraverso la procedura di VERIFICA DEI REQUISITI ANFISALIFICATIVI (di seguito la "PROCEDURA"), che consta nelle seguenti fasi:

1) "VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DEL TI", che consiste nell'ANALISI VISIVA circa l'esistenza di tutti i criteri di sicurezza, oggetto di Pubblicazione On Line, posti dall'Emittitore per verificare l'integrità e l'autenticità del TI presentato, dei quali l'EC dichiara sin d'ora di essere espressamente a conoscenza e ogni altro sistema indicato sul CR (nessuno annullamento. Qualora tale fase fosse conclusa con esito negativo, e il TI risultasse firmato o librato sul retro, l'EC non dovrà accettare il TI e dovrà restituire il TI stesso al possessore.

2) "RICONOSCIMENTO DEL TI": conclusa con esito positivo la fase di cui al precedente punto 1), l'EC, tramite il Lettore Ottico o WEB o App (o altro device), procederà con: (i) la lettura del Codice Identificativo dell'EC; (ii) oppure, nel caso non sia esperibile la lettura del Codice Identificativo, unicamente per malfunctionamento del Lettore Ottico o WEB o App (o altro device) avrà la facoltà, alternativa, di: (iii) effettuare l'inserimento manuale della stringa numerica del Codice Identificativo riportata su ciascun TI cartaceo; (iv) accettare tali TI tramite la procedura ordinata, così come descritti nel presente Contratto; (v) rifiutare l'accettazione di tali TI, in espressa deroga a quanto previsto dalla relativa procedura ordinaria di accettazione degli stessi. Qualora l'operazione di lettura del TI di cui sopra, con le procedure di cui ai punti i) o ii), avesse esito negativo (a titolo di esempio: Codice TI non riconosciuto, TI ricompra nella lista di controllo), il Lettore Ottico segnalerà un messaggio di transazione non eseguibile, in questa ipotesi l'EC non dovrà accettare tali TI e dovrà restituire gli stessi al possessore. In caso di esito positivo delle fasi i) e ii) ed iii) della Procedura (c.d. **TRANSAZIONE ESEGUIBILE AUTORIZZATA**), il documento essere accettato dall'EC ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, senza applicare agli stessi controprestazioni aggiuntive di qualsiasi natura o specie.

**12.2 ANNULLAMENTO E DE MATERIALIZZAZIONE.**

I TI accettati dall'EC a seguito di transazione Eseguibile Autorizzata dal Lettore Ottico, dovranno essere da quest'ultimo: (i) fatti firmare (in maniera leggibile) dagli utilizzatori degli stessi, nell'opposto spazio, con indicazione della data in cui i servizi sono stati resi o fronte dell'utilizzo dei medesimi; 2) immediatamente annullati all'avviso dell'opposizione, a tempo dal medesimo, del proprio firmatario e l'adozione di procedure che rendano illeggibili, da qualunque sistema, tutti i Codici Identificativi del TI stessi. Successivamente all'annullamento del TI stesso, la dematerializzazione (DEMATERIALIZZAZIONE) degli stessi, operata con la distruzione dei medesimi, con modalità tali da rendere difficoltosa la ricostruzione fisica di TI stessi, preventivamente concordate con l'Emittitore. In nessun caso saranno rimborsati all'EC il TI nelle seguenti ipotesi: a) che non abbiano superato con esito positivo la Procedura di cui all'art. 12.1; ovvero b) che siano stati accettati dall'EC, nonostante il Lettore Ottico in datazione o WEB o App (o altro device) non abbia consentito la lettura del Codice Identificativo o l'eventuale inserimento manuale del valore numerico dello stesso, salva la facoltà riconosciuta all'EC di ricorrere alla procedura ordinaria di accettazione del TI prevista dal presente Contratto, unicamente in caso di malfunctionamento del Lettore Ottico o WEB o App (o altro device).

**12.3 PRE-FATTURA - MONITORAGGIO IL RICONOSCIUTI - CONDIZIONI DI RIMBORSABILITÀ.**

L'Emittitore metterà a disposizione dell'EC, con la periodicità mensile - come specificato (**ΣΕΚΙΝΗΣ ΕΣΤΙΝΟΝ**) tramite Pubblicazione On Line - una pre-fattura, raggruppa per tutti gli eventuali punti vendita, debitamente numerata secondo un protocollo predisposto dall'Emittitore stesso, ripropone il dettaglio del TI Riconosciuti dal Lettore di Codice dell'EC nel periodo di riferimento, sulla base della quale l'EC emetterà la propria fattura. Inoltre, per permettere all'EC il monitoraggio continuo sui TI Riconosciuti dai Lettori dallo stesso in uso, rispetto a quelli risultanti all'Emittitore, quest'ultimo: a) trasmetterà a DN, nel caso di BC, i propri dati giornalieri afferenti ai TI Riconosciuti dai Lettori in uso presso l'EC; b) consentirà all'EC, per entrambe le Opzioni di Dematerializzazione, l'accesso al proprio Portale, per la consultazione dei dettagli relativi alle transazioni giornaliere per ciascun punto vendita. In tal modo l'EC potrà verificare giornalmente la corrispondenza fra i propri dati, per singolo punto vendita aderente all'iniziativa e quelli risultanti dall'Emittitore, segnalando tempestivamente a quest'ultimo eventuali problemi o discordanze, che saranno dall'Emittitore debitamente riscontrate, ferma restando quanto di seguito previsto. L'EC dovrà accettare il TI cartaceo emesso dall'Emittitore e rispettarlo i termini e le condizioni di accettabilità e rimborsabilità di cui come previste dalla presente quali condizioni di rimborsabilità degli stessi. L'Emittitore metterà a disposizione dell'EC tramite Pubblicazione On Line, con la periodicità mensile, una pre-fattura ripropone il dettaglio del TI Riconosciuti dal Lettore Ottico di Edenered nel periodo di riferimento. A fronte dell'integrazione della pre-fattura tramite l'indicazione del numero sarà cura dell'Emittitore provvedere tempestivamente all'emissione della fattura, in nome e per conto dell'EC, tramite l'invio del documento allo SDI, con l'autorizzazione di cui sopra e per lo svolgimento di tale servizio. La data della fattura sarà quella di conferma della pre-fattura da parte dell'EC. Inoltre, per permettere all'EC il monitoraggio continuo sui TI Riconosciuti dai Lettori dallo stesso in uso, rispetto a quelli risultanti all'Emittitore, quest'ultimo: a) trasmetterà a DN, nel caso di BC, i propri dati giornalieri afferenti ai TI Riconosciuti dai Lettori in uso presso l'EC; b) consentirà all'EC l'accesso al proprio Portale, per la consultazione dei dettagli relativi alle transazioni giornaliere per ciascun punto vendita. In tal modo l'EC potrà verificare giornalmente la corrispondenza fra i propri dati, per singolo punto vendita aderente a un servizio di dematerializzazione e quelli risultanti dall'Emittitore, segnalando tempestivamente a quest'ultimo eventuali problemi o discordanze, che saranno dall'Emittitore debitamente riscontrate. Le Parti concordano che le modalità di fatturazione saranno svolte da Edenered, conformemente a quanto precedentemente stabilito all'art. 5.4 (fatturazione).

Per quanto concerne i termini del rimborso, si rinvia a quanto previsto all'Art. 8.2.4.

**12.4 IPOTESI DI TI OGGETTO DI EVENTI PREGIUDIZIEVOLI.**

In caso di adesione da parte dell'EC ad una delle Opzioni di dematerializzazione di cui sopra, nelle ipotesi di TI accettati dallo stesso a seguito di espletamento della Procedura, successivamente smarriti dall'EC o sottratti alla disponibilità di quest'ultimo, in conseguenza di furti o altri eventi pregiudizievoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, furto ... ecc.) anche dovuti al fatto di terzi (di seguito **EVENTO PREGIUDIZIEVO**), avvenuti prima dell'annullamento o della Dematerializzazione del TI stesso, prevista ai sensi dell'art. 12.2, l'EC dovrà presentare una specifica denuncia (di seguito: **DENUNCIA**) presso le Autorità competenti, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. L'EC dovrà inoltre all'Emittitore, via pec al seguente indirizzo di posta elettronica: operations@pec.edenered.it, copia della Denuncia presentata, non oltre 48 ore dall'effettuazione della stessa.

**12.5 MANIEVA E TERMI DI DECADENZA.**

12.5.1 In caso di adesione da parte dell'EC a una delle Opzioni di dematerializzazione di cui sopra, quest'ultimo garantisce e terrà manlevato l'Emittitore da qualsiasi ipotesi di responsabilità, pretesa, azione (anche legale), eccezione da chiunque sollevata nei confronti dello stesso in relazione alla presentazione fisica di TI risultanti già oggetto di transazione Eseguibile Autorizzata di cui all'art. 12.1, e dei quali l'EC sarebbe stato tenuto all'immediato annullamento ai sensi dell'art. 12.2, del Contratto, in considerazione di quanto sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora l'Emittitore dovesse effettuare un rimborso, nei confronti di soggetti terzi a fronte dell'esibizione fisica di TI, che risultassero già precedentemente onorati dall'EC e oggetto di transazione Eseguibile Autorizzata, l'Emittitore avrà il diritto di rivalersi, nei confronti dell'EC stesso, per un importo pari a quello del costo afferente al rimborso effettuato.

A tal fine l'Emittitore emetterà apposita Nota di Debito, fuori campo IVA nei confronti dell'EC, per non aver quest'ultimo provveduto alla Dematerializzazione del TI in violazione all'art. 12.2 del Contratto, che verrà compensata dall'Emittitore sul primo pagamento utile. Resta comunque salvo il diritto: a) dell'Emittitore di rivalersi nei confronti dell'EC per ogni ulteriore onere e/o danno subito in relazione al suddetto inadempimento da parte dell'EC; b) dell'EC di chiedere all'Emittitore la verifica in contraddittorio, da esercitarsi a pena di decadenza nel termine 30 giorni dalla relativa Nota Debito. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia richiesta la verifica in contraddittorio, l'EC acconsente che l'Emittitore proceda alla distruzione dei predetti TI.

12.5.2 In caso di adesione da parte dell'EC all'opzione di dematerializzazione BC, quest'ultimo garantisce e terrà manlevato l'Emittitore da qualsiasi ipotesi di responsabilità, pretesa, azione (anche legale), eccezione da chiunque sollevata nei confronti dello stesso in relazione all'accettazione di TI, oggetto di transazione Eseguibile Autorizzata, conseguente all'eventuale impropria Teleraccolta all'Emittitore, da parte di DN, dei flussi di dematerializzazione di TI stessi.

A tal fine l'Emittitore non darà seguito alla richiesta di eventuale rimborso di detti TI all'EC che, sin d'ora, rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso dei medesimi da parte dell'Emittitore.

**SERVIZI AGGIUNTIVI**

L'EC riconosce che i Servizi aggiuntivi di cui in seguito hanno un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto di cui al presente Contratto e che l'eventuale adesione agli stessi, da parte dell'EC, è meramente collegativa.

**PIATTAFORMA EDENERED4YOU**

**13. PROGRAMMA FEDELITA' EDENERED4YOU - DEFINIZIONI**

Nella presente sezione del Contratto, fatte salve ulteriori definizioni previste nel corpo dello stesso, i seguenti termini hanno il significato ad essi attribuito qui di seguito: a) "EDENERED4YOU": è una piattaforma di servizi, (la "PIATTAFORMA") accessibile tramite App o Portale Web, tramite la quale vengono offerti all'EC servizi accessori alla gestione della propria attività, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: campagna di fidelizzazione (c.d. campagne); couponing; delivery... ecc.; b) "SERVIZIO EDENERED4YOU": con la sollecitazione del Contratto l'EC attiva il Servizio Edenered4you, emittendo a far parte della rete di accettazione di tale servizio. Un elenco aggiornato di tutte le tipologie di Servizi Edenered4you è riportato e accessibile dalla Piattaforma; c) "APPlicAZIONE EDENERED4YOU": sono i portali web, la "App" mobile per iOS e Android che consentono l'utilizzo del Servizio Edenered4you; e "COUPON": filoli di legittimazione, in formato cartaceo ed elettronico, che vengono generati dall'EC tramite Edenered4you, utilizzabili dagli Utenti per l'acquisto di servizi o prodotti presso gli EC che ne hanno richiesto emissione all'Emittitore. e) "UTENTE": sono i soggetti che si sono registrati all'Applicazione Edenered4you e possono quindi avere dei Coupon messi loro a disposizione dall'EC.

**13.1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'EC che abbia aderito al Servizio Edenered4you e che sia intenzionato a promuovere offerte sui beni e/o servizi dallo stesso commercializzati, potrà, in completa autonomia, definire offerte o programmi fedeltà rivolte agli Utenti ed acquisiti altresì il diritto ad uno spazio pubblicitario permanente sull'Applicazione Edenered4you. Le modalità da seguire, da parte degli EC, per offrire i Servizi Edenered4you e la definizione delle loro caratteristiche (quali, a titolo esemplificativo: definizione della campagna di fidelizzazione -es. formula a sconto o ad abbonamento o coupon - , scadenza del termine di utilizzabilità del Coupon, legittimazione sovrastampa ... ecc.) sono parametrati dall'EC stesso tramite l'Applicazione Edenered4you. L'Emittitore potrà in ogni caso rifiutare, a suo insindacabile giudizio, richieste di attivazione di campagne non ritenute idonee o comunque non rispondenti alla sua policy societaria e sarà,

altresì, libero di decidere su quali portali web pubblicare le campagne medesimo definite dall'EC. L'EC s'impegna ad accettare, presso i propri punti vendita, alle condizioni ed ai termini della relativa campagna specificata tramite l'Applicazione Edenered4you. I tutti i Coupon aventi ad oggetto beni o servizi o sconti sugli stessi dall'EC offerti agli Utenti.

**13.2 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.**

L'Emittitore è liberato da ogni obbligazione verso l'Utente di cui all'art. 1) avvenuta messa a disposizione del Servizio Offerto tramite Edenered4you. I prodotti e/o i servizi offerti dall'EC, acquistabili tramite Edenered4you, sono venduti dall'EC stesso all'Utente; così come gli sconti riservati dall'EC sono riconosciuti dall'EC stesso all'Utente. E' l'EC e non l'Emittitore la parte che concluderà un contratto con il soggetto che utilizzerà il Servizio Edenered4you per l'acquisto di prodotti e/o servizi ed è pertanto l'EC il solo responsabile in relazione ai prodotti venduti e/o ai servizi resi, della prestazione della garanzia ed essi inerenti, ivi inclusa la garanzia legale per non conformità ai sensi degli artt. 129, 130 e 132 del Codice del Consumo. L'EC si obbliga, a non inserire sull'Applicazione Edenered4you contenuti che: • infrangono o violano diritti di terzi; • contengono materiale pornografico, ingiungente alla pomografia o comunque contrario di buon costume; • si riferiscono a armi o a materiale relativo a documentazione inebrogante alla violenza; • abbiano ad oggetto la vendita di armi; • abbiano ad oggetto beni la cui vendita sia contraria all'ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge. L'EC è il solo responsabile della gestione, conforma alla normativa vigente, della campagna inserita sull'Applicazione Edenered4you e dell'utilizzo dei marchi e/o segni distintivi associati alla stessa. In ogni caso l'Emittitore non risponde: (i) dell'esecuzione - mancata o difforme - da parte dell'EC della prestazione dovuta all'Utente in seguito all'interventiva conclusione, con il medesimo, del rapporto per la fornitura di beni e/o servizi; (ii) della conformità e accuratezza dei beni e/o servizi forniti dall'EC rispetto alla descrizione degli stessi pubblicata sul sito su istruzioni dell'EC; (iii) del contenuto pubblicato nelle offerte dell'EC resi disponibili agli Utenti, per il quale l'EC è l'esclusivo responsabile; (iv) dell'indebito utilizzo da parte dell'EC, nei Coupon e nella pubblicazione delle offerte, di marchi, loghi e denominazioni di terzi senza l'autorizzazione di questi ultimi e comunque della violazione da parte dell'EC dei diritti, anche d'autore e di proprietà intellettuale, di questi ultimi; (v) di danni che a qualunque titolo l'Utente ritenesse di aver subito per effetto dell'esecuzione - mancata o difforme - del rapporto di fornitura di beni /servizi concluso con l'EC. In tutte le predelle ipotesi l'EC dovrà manlevare l'Emittitore da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale dovesse andare incontro nei confronti dell'utente o di terzi; (vi) di oneri a danno derivanti dalla mancata tempestiva distruzione dei Coupon onorati dagli EC; (vii) della custodia e del corretto utilizzo dei "codici di accesso" alla propria area riservata nonché dell'eventuale loro indebito uso, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. Per ogni ipotesi di cessazione, anche temporanea, degli effetti del Contratto (ad esempio: ricorso, sospensione del Servizio ..., risoluzione ecc.), l'EC rimane comunque obbligato ad eseguire le campagne relative a proprie offerte, di cui egli stesso ha chiesto l'attivazione e/o l'emissione all'Emittitore ai sensi del presente Contratto, che sono stati emessi in data precedente rispetto a quella in cui si è verificata la cessazione degli effetti del Contratto.

**13.3 CONDIZIONI ECONOMICHE.**

**13.3.1 FRESE DI ATTIVAZIONE.**

A fronte dell'attivazione del Servizio Edenered4you, l'EC riconoscerà all'Emittitore, un corrispettivo a titolo di spese di attivazione dal Servizio stesso, nella misura indicata nella relativa sezione "Servizi Aggiuntivi" riportata sul frontespizio, oltre IVA.

In caso di mancato pagamento delle spese di attivazione del Servizio Edenered4you, che dovranno essere riconosciute dall'EC all'Emittitore in via anticipata con pagamento a vista della relativa fattura emessa da quest'ultimo, l'Emittitore avrà la facoltà di sospendere il Servizio Edenered4you in favore dell'EC, sino al momento del pagamento di tali spese.

**13.3.2 COMMISSIONE E CORRISPETTIVO A TRANSAZIONE.**

L'EC riconoscerà all'Emittitore, per le attività di organizzazione, gestione del Servizio Edenered4you da questa effettuata:

- i) una Commissione di servizio, da applicarsi al valore facciale del TI cartaceo e/o elettronico accettati dall'EC e
- ii) il Corrispettivo a Transazione, determinato in misura fissa per singola transazione sul Dispositivo; In misura pari a quanto relativamente riportato nell'Offerta Base di cui al Frontespizio.

Tale importo, assoggettato ad IVA ordinaria, sarà oggetto di fatturazione all'EC da parte dell'Emittitore contestualmente alla richiesta di rimborso di tali TI presentata dall'EC all'Emittitore.

**DISPOSIZIONI FINALI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI E PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

**14. PROVA DELLE COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.**

Le Parti convengono espressamente che: • costituisce prova dell'avvenuta comunicazione dell'EC anche la sola Pubblicazione On-Line, da parte dell'Emittitore, di ogni informazione di carattere generale o contrattuale; • tutta la documentazione amministrativa e fiscale - es. fatture e note debito - (la "DOCUMENTAZIONE") che l'Emittitore dovesse inviare all'EC per sé e/o in nome per conto dello stesso EC sarà da considerarsi inoltrata fra le Parti; • il medesimo pubblicazione On-Line sul Portale, che rimarrà a disposizione dell'EC per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di accettazione dello stesso; (ii) e/o tramite e-mail, all'indirizzo indicato dall'EC sul frontespizio della presente. L'EC si impegna sin d'ora a stampare e conservare copia delle transazioni e copia della Documentazione, essendo lo stesso personalmente ed unicamente responsabile conservazione, ai sensi di legge, della stessa. Resta inteso che l'EC, anche decorso il relativo periodo di pubblicazione On-Line di 12 mesi di cui sub (ii), potrà richiedere, mediante comunicazione scritta all'Emittitore, la trasmissione di una copia cartacea della Documentazione, previo il sostanzamento delle relative spese, sin d'ora determinate nella misura forfettaria di euro 2,00 (due/00), oltre IVA ordinaria, per ciascun documento inviato (o in diversa misura concordata fra l'Emittitore e l'EC). Tale importo forfettario potrà essere automaticamente aggiornato annualmente dall'Emittitore in base all'indice F.O.I. della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente. L'Emittitore non sarà in alcun modo responsabile, nei confronti dell'EC, di qualsiasi perdita o danno subito in qualsiasi forma a causa della temporanea indisponibilità della Documentazione oggetto di Pubblicazione On-Line. E' attribuita all'Emittitore la facoltà di richiedere all'EC, per tutta la durata del Contratto, copia delle transazioni in possesso di questo ultimo.

**15. ESONERO DA CONTESTAZIONI ALL'EMITTORE E RESPONSABILITÀ DELL'EC.**

15.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE. L'EC dichiara sin d'ora di: a) non voler assistere al controllo di autenticità, integrità, validità e conteggio (sia di quantità che di valore facciale) dei TI cartacei presentati al rimborso all'Emittitore, che non saranno da questi comunque restituiti all'EC; b) accettare i dati risultanti dall'attività di cui sub a), così come svolta dall'Emittitore (direttamente e/o tramite propri incaricati), rinunciando espressamente a far valere ogni pretesa nei confronti di quest'ultimo in merito alle citate attività ed alle risultanze delle stesse, nonché autorizzando espressamente l'Emittitore ad emettere relativa nota di debito, in caso di fattura e/o nota debito recante un numero o un valore di TI, richiesti a rimborso dall'EC, inferiore rispetto a quelli risultanti dall'Emittitore. A parziale deroga di quanto sopra e di quanto previsto agli artt. 8.2.3, e 8.2.4., l'Emittitore darà seguito a richieste di rimborso qualora l'EC: (i) abbia inviato una "Richiesta di Verifica in Contraddittorio", entro il termine decadenza di 60 giorni e (ii) abbia trasmesso copia o scansione fronte retro dei buoni oggetto di contestazione a un file (esclusivamente in formato \*.xls, \*.doc o testo) riprodotto dai codici di bar-code posti sul retro dei relativi buoni, che verranno inseriti dall'Emittitore nella lista di Controllo del TI non rimborsabili. A seguito di quanto sopra l'EC:

- a) perderà comunque ogni diritto all'esigibilità del pagamento nelle ipotesi in cui l'Emittitore, prima del ricevimento della relativa Comunicazione di Discordanza, abbia già ricevuto e dato seguito a richieste di pagamento inerenti i medesimi TI oggetto di contestazione a favore di terzi;
- b) terrà manlevato l'Emittitore da qualsiasi ipotesi di responsabilità, pretesa, azione (anche legale), eccezione da chiunque sollevata nei confronti dello stesso in relazione alla presentazione fisica di TI risultanti oggetto di Comunicazione di discordanza dei quali l'EC sarebbe stato tenuto all'immediato annullamento ai sensi dell'art.8.2.1 h) del Contratto.

Al fine di consentire all'Emittitore il tempestivo pagamento parziale di quanto non oggetto di contestazione quest'ultimo emetterà apposita Nota di Debito, fuori campo IVA nei confronti dell'EC. Decorso il termine di cui all'Art. 8.2.5 e non essendo il TI già rimborsato a terzi, l'Emittitore richiederà all'EC l'invio di una fattura per il riconoscimento di quanto spettante in relazione al l'oggetto di contestazione (Comunicazione di fatturazione). Ciò fermo restando il diritto dell'EC di chiedere all'Emittitore la verifica in contraddittorio, da esercitarsi a pena di decadenza nel termine 30 giorni dalla relativa Comunicazione di fatturazione dei TI rimborsati a terzi a fronte di esibizione fisica. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia richiesta la verifica in contraddittorio, l'EC acconsente che l'Emittitore proceda alla distruzione dei predetti TI.

**15.2 COMUNICAZIONE DI EVENTI.**

L'EC si impegna a comunicare con raccomandata A/R o via Pec all'Emittitore ogni variazione intervenuta nella gestione rispetto a quanto riportato nel presente Contratto (es. cambi di gestione, trasferimenti, cessazione, inoperatività anche temporanea, variazione dati del punto vendita o dell'azienda ... ecc) entro e non oltre sette giorni dall'intervenuta variazione, manlevando l'Emittitore da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, conseguenti a tale omissione di informativa e ferma la rimborsabilità a quest'ultimo di ogni ulteriore danno a ciò conseguente.

**15.3 SPEDIZIONE O TRASPORTO DEL TI**

Le Parti convengono che non saranno in capo esclusivamente all'EC tutti i rischi derivanti e/o connessi alla spedizione o al trasporto del TI e della relativa documentazione di supporto, che l'EC intende presentare a rimborso avvalendosi di terzi suoi incaricati (es. vettori, poste ... ecc.). A conferma dell'avvenuta ricezione di tali TI e della eventuale documentazione di supporto, l'Emittitore darà riscontro di validità e conteggio tramite, in via alternativa tra loro: Pubblicazione On Line dell'avvenuta registrazione del relativo documento contabile, pagamento della relativa fattura, invio di Comunicazione di Discordanza entro il termine temporale previsto dalla tipologia di rimborso prescelta dall'EC. Il mancato riscontro entro il termine sopra indicato farà decorrere in capo all'EC un ulteriore termine di decadenza di 45 giorni per contestare la mancata ricezione o dare prova dell'avvenuta consegna, decorso il quale l'EC rinuncerà ad ogni contestazione in merito.

**15.4 PENALITÀ E/O RISARCIMENTI DANNI**

Qualora l'Emittitore sia tenuto a corrispondere a terzi somme di denaro a titolo di risarcimento danni o penali comminate per cause imputabili all'EC o a suoi collaboratori o comunque verificatisi presso l'EC nella fruizione dei Servizi o della prestazione di cui al presente Contratto oppure durante o in conseguenza di verifiche circa la regolarità e l'efficacia del Contratto, si conviene sin d'ora che sia in tali casi riconosciuto all'Emittitore il diritto di rimborsare all'EC le predelle somme, anche trattenendole dagli importi eventualmente dovuti a quest'ultimo dall'Emittitore. L'EC è sin d'ora reso edotto che l'entità delle penali e/o delle richieste di risarcimento di cui sopra potrebbe corrispondere anche ad importi di rilevante valore economico comminate all'Emittitore anche per il fatto del terzo convenzionato. L'Emittitore si riserva in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, nonché quella di procedere alla risoluzione immediata del Contratto qualora dall'inadempimento, anche parziale, del Contratto discendano conseguenze pregiudizievoli per l'Emittitore quali,

a titolo di esempio non esaustivo: la risoluzione di contratti d'appalto pubblici, la mancata aggiudicazione degli stessi, l'incameramento di garanzia fidejussoria.

#### 16. TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTITORE E COMPENSAZIONE FINANZIARIA.

Le Parti concordano che (i) i pagamenti dovuti all'Emittitore si intenderanno a vista fattura / nota debita da quest'ultimo emessa all'EC (ii) i pagamenti dovuti all'EC ai sensi del presente Contratto potranno essere effettuati anche tramite compensazione finanziaria con quanto dovuto dallo stesso dovuto all'Emittitore.

#### 17. INTERESSI DI MORIA.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti all'EC ai sensi del presente Contratto, il saggio degli interessi è stabilito nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, senza eccezione alcuna.

#### 18. PUBBLICITÀ.

L'Emittitore fornirà le vettofanie indicative dell'adesione al Network da parte dell'EC, il quale s'impegna ad apporre in modo ben visibile sulle vetture d'ingresso dei propri locali (al seguito *PUNTI VENDITA*), il nominativo dell'EC convenzionato potrà essere affisso presso le aziende Clienti nonché gli elenchi che l'Emittitore distribuisce e pubblica sul proprio portale web dedicato.

#### 19. AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ.

L'EC dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità nei confronti dell'Emittitore e degli eventuali terzi interessati: (i) di esercitare un'attività ricompresa tra quelle di cui all'art. 3 del DM n. 122 del 2017 e successive modifiche e/o integrazioni o che, comunque, possano erogare servizi sostitutivi di natura resa a mezzo buoni pasto; (ii) che la sottoscrizione del Contratto è stata apposta da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza dello stesso ex artt. 1387 o 2203 - 2213 del c.c., identificato in base al documento in corso di validità indicato sul frontespizio; (iii) di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni amministrative, iscrizioni ad Albi o a Sezioni Speciali del Registro delle Imprese, nonché di ogni altro titolo previsto dalle vigenti norme per l'EC dell'attività da esso svolta e di adempiere agli obblighi previsti dalla disciplina igienico-sanitaria prescritta dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli in materia di H.A.C.C.P. e applicabili all'attività svolta dall'EC e di operare nel pieno rispetto della disciplina *pro tempore* vigente, anche in ambito tributario e giuslavoristico; (iv) di aver stipulato una polizza RCT e RCO e di mantenerla attiva per tutta la durata del Contratto; L'EC s'impegna, a fronte di semplice richiesta dell'Emittitore, a fornire tempestivamente a quest'ultimo l'eventuale documentazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio utile alla prova di quanto sopra dichiarato (quali, a titolo indicativo e non esaustivo: copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, un documento fiscale di provenienza certa dell'EC o copia di eventuali autorizzazioni richieste dalla legge).

#### 20. RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'EMITTITORE. CERTIFICAZIONI.

L'Emittitore, società certificata SA 8000:2014, ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001, richiede all'EC di prendere atto della Carta di Responsabilità sociale oggetto di Pubblicazione in linea, della quale, con la firma per accettazione del Contratto, l'EC dichiara di rispettarne i requisiti.

#### 21. SPESE DISTRIBUTIVA.

Per le spese di distribuzione ed operatività del presente Contratto, l'EC riconosce all'Emittitore il relativo corrispettivo annuo indicato nella tabella A sotto riportata. Tale importo forfetario potrà essere automaticamente aggiornato annualmente dall'Emittitore in base all'indice F.O.I. della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente. L'Emittitore, durante tutta la durata del Contratto, invierà all'EC eventuale nuovo materiale informativo inerente il Servizio e/o le prestazioni oggetto del presente accordo nonché notizie di promozioni speciali, novità sul settore e avvisi per attivazione di nuovi servizi.

Tabella A:

Fino a 4 PUNTI VENDITA	20,00 + IVA	Da 11 a 50 PUNTI VENDITA	90,00+ IVA
Da 5 a 10 PUNTI VENDITA	40,00 + IVA	Oltre 50 PUNTI VENDITA	140,00 + IVA

#### 22. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO.

Il presente Contratto è a tempo indeterminato ed è efficace dalla data in cui l'EC avrà avuto conoscenza dell'accettazione da parte dell'Emittitore della Proposta formulata dall'EC stesso. L'accettazione della Proposta da parte dell'Emittitore s'intende in ogni caso intervenuta e conclusa dall'EC nel momento stesso in cui l'Emittitore abbia dato comunque esecuzione al Contratto. Questa può avvenire, ad esempio, ponendo in essere uno dei comportamenti di seguito indicati con elezione da intendersi esemplificativa e non esaustiva: (i) l'EC riceva dall'Emittitore il pagamento della prima fattura o della nota di debito emessa per il rimborso di una qualsiasi delle Utilità del presente servizio; (ii) l'EC riceva dall'Emittitore la prima fattura per il pagamento in favore di questo ultimo dei corrispettivi previsti dal Contratto; (iii) l'EC riceva l'e-mail di attivazione dell'account per accedere al Portale. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso scilicet di 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R o pec. E' riconosciuto il diritto all'Emittitore di recedere dai singoli servizi/azioni di cui al presente Contratto, con un termine di preavviso scilicet di 15 giorni, a mezzo Pubblicazione On-Line, lettera raccomandata A/R o pec. In tutti i casi di recesso, l'EC dovrà far pervenire all'Emittitore, entro e non oltre 45 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso all'altra Parte, a pena di decadenza del relativo diritto al rimborso, tutti i r.li incassati, secondo le modalità concordate e concordati dalla necessaria documentazione - anche fiscale - prevista in forza del presente Contratto. Ogni onere derivante dal mancato rispetto di quanto sopra sarà addebitato alla parte inadempiente.

#### 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, l'Emittitore avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con immediato effetto, mediante raccomandata A/R o pec inviata all'EC nei seguenti casi: a) mancato rispetto delle regole relative alle condizioni e limiti di utilizzo del TL o dei Coupon, ai quali è subordinato il rimborso, così previste dalla legge e dagli artt. 3.2; 4.2; 5.2; 6.2; 6.3; 6.3 bis; 7.2; 8.2.1; 12.2 del presente Contratto; b) mancanza o revoca delle autorizzazioni e/o mancato rispetto della normativa giuslavoristica, da parte dell'EC, di cui all'art. 19; c) nei casi di cui al successivo art. 25; e) cessione del Contratto e/o dei crediti di cui al successivo art. 27; d) qualora ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 29.

Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, l'EC avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C., previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni mediante raccomandata A/R o pec inviata all'EC, nel caso di tre mancati pagamenti consecutivi dei corrispettivi allo stesso dovuto, per cause imputabili all'Emittitore e con esclusione delle ipotesi di emissione, da parte di quest'ultima, di note di rettifica di fatture, per differenze di quantità e/o valore, delle richieste di rimborso presentate dall'EC.

#### 24. CARTA DEI DIRITTI DEGLI AFFILIATI.

L'Emittitore, aderente all'Associazione Nazionale Emittitori Buoni Pasto (ANSEB), attua una politica di trasparenza, improntata alla responsabilità e correttezza nei confronti degli EC. Per tale ragione l'Emittitore si è assunto l'impegno professionale di rispettare le regole ed i principi di correttezza nei rapporti commerciali con gli EC di cui alla "Carta dei diritti degli Affiliati" oggetto di Pubblicazione On-line.

#### 25. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/01.

L'Emittitore è dotato di un Modello di Organizzazione ai sensi del D.lgs. 231/01 e di un Codice Etico i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente Contratto e si danno per reciprocamente conclusi tra le Parti essendo gli stessi acquisibili online in quanto oggetto di Pubblicazione On-Line. In caso di violazione di quanto disposto dal Codice Etico, l'Emittitore potrà, ai sensi dell'Art 1456 c.c. risolvere immediatamente il Contratto previa contestazione dell'addebito da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o pec all'EC. La violazione accertata con sentenza passata in giudicato di uno degli obblighi previsti dal D. lgs. 231/2001 potrà determinare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della parte diligente di rivolersi sulla parte responsabile per eventuali danni conseguenti.

#### 25 BIS TUTELA AMBIENTALE

L'EC si impegna a: • rispettare tutta la normativa esistente in campo ambientale e applicabile alle attività, prodotti e servizi oggetto della fornitura; • attenersi nello svolgimento delle sue attività ai principi della Politica Integrata Edenred disponibile sul sito della stessa; • ridurre al minimo gli impatti legati alla propria attività quali, a titolo non esaustivo, rumore, polveri, rifiuti e dati di tutti gli strumenti necessari sia in caso di normale gestione sia in caso di emergenza; • farsi carico come produttore dei rifiuti generati dalle proprie attività procedendo al loro smaltimento/recupero in conformità alla normativa vigente; • fornire, ove possibile, beni e servizi che rispondano a requisiti di sostenibilità ambientale che tengano conto dell'intero ciclo di vita degli stessi, utilizzando, ove possibile, strumenti che evidenzino la qualità ecologica dei prodotti quali etichette di tipo I (Ecolabel Europeo) e dichiarazioni di tipo III (Dichiarazione ambientale di prodotto); • ridurre, ove possibile, l'uso di sostanze classificate come pericolose; • adottare imballaggi progettati e realizzati in modo da ridurre alla fonte il peso e il volume degli stessi; • ridurre, alla fonte, l'utilizzo di sostanze che possano risultare dannose per l'ambiente durante le operazioni di produzione, di riciclaggio, di recupero energetico e di compostaggio; favorire il loro riutilizzo; • favorire, nel caso di imballaggi mono-uso, il riciclaggio, il compostaggio o il recupero energetico; • adottare per tutte le operazioni di trasporto, imballaggi terziari conformi a standard internazionali, quali ad esempio EUR EPAL; • assicurare che il personale, che opera nelle attività previste dalla fornitura, compresi eventuali subappaltatori, sia messo a conoscenza del contenuto della seguente clausola di principio: "operare al fine di far sì che i propri sub-fornitori, ove possibile, condividano i suddetti principi ambientali e mettano in atto le relative azioni"; • autorizzare fin da ora l'Emittitore, qualora questi lo ritenga opportuno e previa comunicazione, ad effettuare un audit ambientale presso i siti dell'EC in cui vengono realizzati i prodotti oggetto della fornitura.

#### 26. LOGHI E MARCHI.

I loghi e marchi in uso all'Emittitore sono di sua esclusiva proprietà e/o nella sua disponibilità esclusiva per l'Italia. L'EC autorizza l'Emittitore all'utilizzo, a titolo gratuito, dei marchi, loghi, denominazioni e/o altri segni distintivi dello stesso, da associarsi ai prodotti e/o servizi resi dall'Emittitore esclusivamente nell'ambito del presente Contratto. Qualora l'EC non intendesse autorizzare l'Emittitore all'utilizzo dei marchi, loghi, denominazioni e/o altri segni distintivi dello stesso, invierà a quest'ultima comunicazione a mezzo pec o Raccomandata A/R.

#### 27. DIVIETO DI CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

L'EC non può cedere il Contratto a terzi. E' vietato altresì la cessione dei crediti dell'EC derivanti dal Contratto ex art. 1260, 2 co., c.c.

#### 28. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA.

Eventuali nuove disposizioni di legge applicabili che regolino la materia disciplinata dal presente Contratto si considerano, ora per allora, parti integranti dello stesso e prevorranno sulle eventuali pattinzioni con esso non compatibili.

#### 29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Le Parti s'impegnano a rispettare qualora applicabili e per quanto di relativa competenza, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 e s.m.l. i pagamenti di quanto

spettante alle Parti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente a ciò dedicato ovvero, comunque, mediante altro idoneo strumento allo a consentire la tracciabilità dell'operazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

#### 30. CONDIZIONI STANDARD E DI MIGLIOR FAVORE

Le Parti concordano sin d'ora che le condizioni e i termini di cui all'Offerta Base, saranno considerate quali condizioni standard di accettazione e rimborso del TL all'EC. Eventuali condizioni di miglior favore, rispetto a queste standard, potranno essere unilateralmente riconosciute dall'Emittitore, per particolari tipologie o categorie di TL, con Pubblicazione On Line ai sensi di quanto indicato all'art. 2.

#### 31. PRECEDENTI ACCORDI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle Parti, all'accettazione del presente Contratto, dichiara l'esatta esecuzione dei precedenti servizi in convenzione. Il Contratto rende inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del presente accordo. Restano inviolate le eventuali condizioni specifiche di sconto per i TL di determinati Clienti dell'Emittitore, precedentemente convenute ed applicate alla data odierna.

#### 31.2. Modifiche

Il Contratto può essere modificato, con specifica accettazione della Parti, esclusivamente in forma scritta. In relazione ai servizi diversi dal SSA, le Parti convergono espressamente fin d'ora che integrano i requisiti della forma scritta, anche al fine del presente articolo, altresì: (i) la Pubblicazione On-Line; in tal caso ogni modifica del presente Contratto avrà efficacia tra le Parti decorsi almeno 30 giorni dalla data di relativa Pubblicazione On-Line; (ii) ogni comunicazione scritta, inoltrata all'EC dall'Emittitore con raccomandata A/R o pec; in tal caso, la data prevale di decorrenza della modifica del presente Contratto non potrà essere inferiore ai 20 giorni successivi al ricevimento della raccomandata A/R o pec da parte dell'EC. Delle modifiche contrattuali s'intenderanno concluse e sin d'ora specificamente accettate dall'EC.

#### 31.3. VICENDE CONTRATTUALI.

Qualsiasi articolo o paragrafo del Contratto che sia o divenga illegittimo, invalido, nullo o privo di efficacia dovrà essere rimosso dal Contratto e considerato inefficace tra le Parti nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del Contratto. In tal caso, le Parti s'impegnano a negoziare in buona fede impegni o accordi sostitutivi che respino, nella misura massima possibile, la sostanza dell'originaria intenzione delle Parti.

#### 32. CHIUSURE UFFICI.

I periodi di chiusura degli uffici dell'Emittitore sono oggetto di Pubblicazione On-Line.

#### 33. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred Italia

Il Contratto, firmato dalla Edenred Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa l'EC che i dati personali acquisiti in occasione del presente Contratto saranno trattati per l'adempimento degli obblighi contrattuali di cui allo stesso, di Legge ed altrimenti i legittimi interessi perseguiti dal Titolare in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei suddetti dati personali.

33.2. Con la sottoscrizione apposta sul frontespizio delle presenti Condizioni Generali di Contratto, l'EC dichiara di aver preso visione del testo completo dell'informativa privacy, nella versione presente al momento della sottoscrizione sul sito [www.edenred.it](http://www.edenred.it), nella sezione "Privacy".

33.3. Al fine di autorizzazione (dirigere al trattamento dei dati acquisiti per finalità: (i) di marketing e/o statistiche e/o (ii) profilazione, come dettagliato nella sopracitata informativa, l'EC oppone la propria sottoscrizione sul frontespizio delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

#### 34. REGISTRAZIONE.

Il Contratto, formato tra la Parti mediante scambio di corrispondenza, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera A della Tariffa. Parte II, allegata al DPR 131/86.

#### 35. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana; per tutte le controversie che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione dello stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### 36. ALLEGATI.

Gli allegati eventuali allegati al Contratto costituiscono parte integrante dello stesso.

#### 37. CLAUSOLA CONCLUSIVA.

Le Parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattinazione eventualmente intercorsa tra le stesse Parti avente il medesimo oggetto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e la clausola inserita dalla Legge in materia di diritto del Contratto ai sensi dell'Art. 1339 C.C.

#### 38. RIEPILOGO CLAUSOLE VESSATORIE.

In relazione e a conferma della sottoscrizione, che l'EC, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., ha apposto nel frontespizio del presente Contratto, per specifica approvazione delle clausole ivi indicate, si riepilogano qui di seguito le clausole medesime: • Art. 4.3.2. (sub art. 4.3 "Condizioni economiche di rimborso"); • Art. 5.4.3 (sub art. 5.4 "Fatturazione"); • Art. 6.4.2. (sub art. 6.4 "Condizioni economiche di rimborso"); Art. 6.4.2 - BIS (sub art. 6.4 BIS "Condizioni economiche di rimborso"); Art. 7.2.1 e 7.2.2, sub art. 7.2 ("Modalità di esecuzione della prestazione e condizioni di utilizzabilità"); • Art. 8.1.4 (sub art. 8.1 "Il dispositivo"); • 8.2.1 lettera I) e g) (sub art. 8.2 "Accelerazione del TL da parte dell'EC e prova della prestazione"); • Art. 8.2.4 ("Rimborso delle prestazioni rese"); • Art. 8.2.5 ("Scadenza del TL e diritto all'esigibilità del pagamento"); • Art. 12.4 ("Potestà di TL oggetto di eventi pregiudiziali"); Art. 12.5 ("Manleva e termine di decadenza"); • Art. 13 ("Programma fedeltà Edenred You - Definizioni; responsabilità e obblighi a carico dell'EC"); Art. 15 ("Esclusione da contestazioni all'Emittitore e responsabilità dell'EC"); • Art. 21 ("Spese d'istruttoria" aggiornamento annuale ISAT); Art. 22 ("Durata del Contratto e recesso"); • Art. 23 ("Clausola risolutiva espressa"); • Art. 25 ("Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01"); • Art. 27 ("Divieto di cedibilità del Contratto e dei crediti"); • Art. 29 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"); • Art. 30 ("Condizioni standard e di miglior favore"); Art. 31 ("Sostituzione dei precedenti e modifiche"); 35 ("Foro competente ed esclusivo").

Si precisa che il presente "documento di sintesi" ha valore meramente informativo e riporta il contenuto dei principali articoli del Contratto di Convenzionamento GER\_DAL\_102019\_V2 che è da ritenersi l'unico documento avente valore legale tra le Parti, o far data dalla sua sottoscrizione. Questo documento, a beneficio degli esercizi cui è proposta la sottoscrizione del sopra citato Contratto di Convenzionamento, è stato elaborato congiuntamente da



DOCUMENTO DI SINTESI  
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

#### ASPETTI CONTRATTUALI

##### PREMESSA

Edenred Italia S.r.l. ("EMETTITORE") organizza, a favore dei soggetti legittimati ("TITOLARI") dai propri Clienti, servizi basati su titoli di legittimazione, cartacei e/o elettronici ("TL"), utilizzabili presso una rete privata di esercizi a tal fine preventivamente convenzionati con l'Emittitore (il c.d. "NETWORK").

##### PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONVENZIONAMENTO.

Il "CONTRATTO" (o "CONVENZIONAMENTO") è costituito da un frontespizio e da una scheda informativa ed è formulato come proposta irrevocabile di contratto di convenzionamento (la "PROPOSTA") fatta all'EMETTITORE dall'Esercizio convenzionato ("ESERCIZIO" o "EC") ai fini dell'adesione di quest'ultimo al Network.

L'EC manterrà ferma la propria Proposta per un periodo di 60 giorni dalla data della sua formulazione all'Emittitore e, in caso di accettazione da parte di quest'ultimo tramite sottoscrizione (la "ACCETTAZIONE"), s'intenderà concluso il Contratto.

##### DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO e CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso scritto di 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A/R o pec. In caso di recesso l'EC dovrà far pervenire all'Emittitore, entro e non oltre 45 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso all'altra Parte, a pena di decadenza del relativo diritto al rimborso, tutti i TL Incassati, secondo quanto previsto dal Contratto.

L'EC avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C., previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni mediante raccomandata A/R o pec inviato all'EC, nel caso di tre mancati pagamenti consecutivi del corrispettivo allo stesso dovuto, per cause imputabili all'Emittitore e con esclusione delle ipotesi di emissione, da parte di quest'ultimo, di note di rettifica di fatture, per differenze di quantità e/o valore, delle richieste di rimborso presentate dall'AC.

##### LA PUBBLICAZIONE ON-LINE.

Per "PUBBLICAZIONE ON-LINE" o "PUBBLICATO ON-LINE", s'intendono le pubblicazioni effettuate dall'Emittitore sul portale affidati (il "PORTALE") che l'EC si impegna a consultare periodicamente, tramite il proprio account.

##### MODIFICHE AL CONTRATTO.

Il Contratto può essere modificato, con specifica accettazione delle Parti, esclusivamente in forma scritta, anche tramite: (i) la Pubblicazione On-Line: in tal caso, ogni modifica del presente Contratto avrà efficacia tra le Parti decorsi almeno 30 giorni dalla data di relativa Pubblicazione On-Line; (ii) ogni comunicazione scritta, inoltrata all'EC dall'Emittitore con raccomandata A/R o p.e.c.: in tal caso, la data prevista di decorrenza delle modifiche del presente Contratto non potrà essere inferiore ai 20 giorni successivi al ricevimento della raccomandata A/R o pec da parte dell'EC.

Eventuali condizioni di miglior favore, rispetto a quelle standard, potranno essere unilateralmente riconosciute dall'Emittitore, per particolari tipologie o categorie di TL, con Pubblicazione On Line.

##### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Le Parti s'impegnano a rispettare, qualora applicabili e per quanto di relativa competenza, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente a ciò dedicato ovvero, comunque, mediante altro idoneo strumento atto a consentire la tracciabilità dell'operazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

##### LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana; per tutte le controversie che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione dello stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### DISCIPLINA SPECIFICA PER OGNI TIPOLOGIA DI TL DELL'EMETTITORE. OFFERTA BASE

##### LE TIPOLOGIE DI TL OGGETTO DEL CONTRATTO.

Le tipologie di TL oggetto del Contratto sono quelle indicate nel Contratto - es. Servizi Sostitutivi di Mensa aziendale ("SSM"), Servizi di Mensa Aziendale Diffusa ("SMD") e buoni acquisto multiuso ("BA") - e quelle ulteriori che saranno rese note di volta in volta all'EC.

I TL ritirati e presentati a rimborso dagli EC, senza il rispetto delle condizioni di accettazione indicate nel Contratto, nonché quelli accettati dall'EC oltre il termine di efficacia del presente Contratto, non saranno rimborsati dall'Emittitore.

##### BUONO PASTO: CARTACEO ("BP") ed ELETTRONICO ("BPE")

I Buoni Pasto legittimano i Titolari a ricevere dall'EC la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo ("PRESTAZIONI LEGITIMATE"), per un importo pari al loro valore facciale. I Buoni Pasto: non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro, sono utilizzabili dal Titolare presso l'EC nel limite temporale di utilizzo rispettivamente riportato o associato elettronicamente agli stessi e per l'intero loro valore facciale. Resterà a carico del Titolare l'eventuale differenza rispetto al valore delle prestazioni ottenute e, nel caso in cui le stesse risultassero inferiori al valore facciale della legittimazione assegnata, il Titolare non avrà diritto al resto, né ad utilizzare il residuo per altre consumazioni.

I Buoni Pasto verranno rimborsati all'EC, detrando dal relativo valore facciale la percentuale di sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio e, successivamente, scorporandone l'IVA inclusa, come per legge in vigore al momento della fatturazione. Eventuali note debite, emesse dall'Emittitore a fronte della richiesta di rimborso di BP o BPE onorati dall'EC, potranno essere contestate dallo stesso, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione delle medesime.

A fronte dell'accettazione del BPE, l'Emittitore renderà periodicamente (e comunque non oltre il mese successivo a quello di accettazione) disponibile all'EC, tramite Pubblicazione On Line, Dispositivo, App o altro device, una distinta di presentazione a rimborso dei BPE onorati, avente i contenuti di una fattura ma senza specifica indicazione del numero e della data del documento (cd. PRE-FATTURA). Le fatture per il rimborso dei BPE onorati dovranno essere emesse, esclusivamente sulla base delle risultanze delle Pre-Fatture, delle quali l'EC confermerà quindi l'accettazione. Le Pre-Fatture, rese dall'Emittitore, potranno essere contestate dall'EC, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui le stesse sono state rese disponibili all'EC. A fronte dell'integrazione della Pre-Fattura, tramite

l'indicazione del numero e della data della fattura attribuiti dall'EC e della conferma della stessa tramite: Portale, Dispositivo App o altro device, sarà cura dell'Emittitore provvedere all'emissione della relativa fattura in nome e conto dell'EC tramite invio della stessa allo SDI ("Sistema di Interscambio"), con autorizzazione al sub appalto a terzi soggetti per l'esecuzione di tale prestazione. A seguito dell'approvazione da parte dello SDI, l'Emittitore metterà a disposizione dell'EC un duplicato della fattura in formato PDF, tramite Pubblicazione On-Line, non oltre 48 ore dalla data di ricevimento della fattura validata dello SDI.

##### MENSA AZIENDALE DIFFUSA O SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ("SMD") TRAMITE "CARD"

La Card è il TL elettronico emesso dall'Emittitore che legittima i Titolari a ricevere dall'EC una somministrazione di alimenti e bevande, nei tempi e secondo le modalità normative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale messo loro a disposizione dal Cliente. L'EC è consapevole che il SMD: a) non potrà essere erogato a persone diverse dai Titolari ed in tempi e secondo le modalità diverse da quelli in cui può essere esercitato il loro diritto alle prestazioni di mensa aziendale; b) dà diritto a consumare un pasto pari al contenuto ed al valore predeterminato dal datore di lavoro (il c.d. "pasto parametrato") o nei limiti del valore facciale della legittimazione riconosciuta da quest'ultimo, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza rispetto al valore delle prestazioni ottenute; c) le prestazioni/giorno predeterminate dovranno essere utilizzate per l'intero loro valore; nel caso in cui le stesse risultassero inferiori al valore facciale della legittimazione assegnata, il Titolare non avrà diritto al resto, né ad utilizzare il residuo per altre consumazioni.

Le prestazioni di servizio afferenti il SMD verranno rimborsate all'EC, detrando, dal relativo valore predeterminato dal datore di lavoro (per il c.d. "pasto parametrato") o del valore facciale della legittimazione riconosciuta, la percentuale di sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul frontespizio e successivamente, scorporandone l'IVA inclusa, come per legge in vigore al momento della fatturazione. Per la relativa fatturazione si rimanda a quanto previsto per i Buoni Pasto.

#### IL DISPOSITIVO

##### IL DISPOSITIVO.

L'EC utilizzerà il Dispositivo, idoneo alla lettura, esclusivamente per: (i) l'accettazione e la convalidazione dei TL elettronici emessi dall'Emittitore per i quali sia autorizzato dall'accettazione in base al presente Contratto, con le modalità, termini e condizioni previste dallo stesso ad oggetto di Pubblicazione On-Line; (ii) lo svolgimento di ogni ulteriore funzione che l'Emittitore riterrà di assegnare al Dispositivo, nell'ambito dei rapporti in essere con l'EC. I dati risultanti dalla procedura di validazione (ovvero: accettazione e convalidazione) tramite Dispositivo saranno accettati insindacabilmente dall'EC. La manutenzione del Dispositivo è cura dell'Emittitore che potrà affidarla anche a mezzo di altro soggetto incaricato e comunque con criteri e modalità dalla medesima ritenuti più opportuni. Ciò salvo i casi di danneggiamento del Dispositivo, imputabili e conseguentemente addebitabili all'EC per dolo o colpa. L'EC, in caso di risoluzione totale o parziale del Contratto che inhibisca l'uso del Dispositivo da parte dello stesso o di cessazione del Contratto, provvederà a restituire all'Emittitore il Dispositivo entro 30 giorni successivi.

Il Dispositivo viene concesso in uso all'EC a fronte del riconoscimento all'Emittitore, nella misura come indicata sul frontespizio: A) di un corrispettivo, determinato in misura fissa, per singola transazione (Corrispettivo a Voucher troncato o "CORRISPETTIVO PER TRANSAZIONE") effettuato tramite il Dispositivo; B) di un corrispettivo una tantum, per l'installazione di ciascun Dispositivo installato ("CORRISPETTIVO DI INSTALLAZIONE"); C) di un canone mensile per l'uso e la manutenzione di ciascun Dispositivo installato ("CANONE MENSILE"). Sarà cura dell'Emittitore provvedere alla emissione di relativa fattura per le voci sub A), B) e C), da assoggettarli ad IVA.

L'EC si impegna a custodire e conservare il Dispositivo in perfetto stato di efficienza e nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Emittitore, restando responsabile del deterioramento e di ogni eventuale danno e/o deterioramento che si dovesse verificare a seguito del comportamento doloso o colposo dell'EC.

L'EC è autorizzato ad utilizzare, per l'accettazione dei TL elettronici emessi dall'Emittitore, anche Terminali di sua proprietà o allo stesso messi a disposizione da Terzi (di seguito "DISPOSITIVO DI TERZI"). In tali ipotesi l'idoneità del Dispositivo di Terzi, all'accettazione dei sopra citati TL, dovrà essere preventivamente insindacabilmente riconosciuta all'EC dall'Emittitore stesso, previa verifica di compatibilità con i sistemi di invio telematico a quest'ultimo da parte del Dispositivo di Terzi dei dati relativi alle transazioni dallo stesso gestite, per iscritto o tramite file conclusionali. A fronte dell'operazione di validazione informatica, da parte dell'Emittitore, delle transazioni relative ai BPE onorati per il tramite di Terminali di Terzi, l'EC dovrà corrispondere all'Emittitore un corrispettivo per TL troncato determinato nella misura indicata sul frontespizio, oltre IVA.

#### ACCETTAZIONE DEI TL DA PARTE DELL'EC e PROVA DELLA PRESTAZIONE

##### REGOLE DI ACCETTAZIONE.

##### L'EC:

- al momento dell'accettazione dei TL sarà tenuto a (i) riscontrare l'identità dell'utilizzatore, verificando che corrisponda con quella del Titolare, nel solo caso di TL nominalivi, (ii) richiederne apposizione di data e la firma da parte del titolare nonché apporre il proprio timbro, solo caso di TL cartacei (iii) a rilasciare la prova che attesti l'avvenuta prestazione, secondo quanto previsto dalle normative fiscali vigenti (es. scontrino fiscale a "corrispettivo non riscosso");

- non potrà in nessun caso, finché il presente Contratto sarà in vigore (a) sospendere per qualsiasi ragione il ritiro dei TL, (b) limitarne l'accettazione giornaliera od oraria, (c) non riconoscere o riconoscere solo in parte il Valore Facciale/Valore della Legittimazione degli stessi, (d) né esporre avvisi di alcun genere limitativi dell'uso dei TL e/o lesivi dell'immagine dell'Emittitore. Il mancato rispetto delle regole di accettazione costituirà giusta causa per la risoluzione del presente Contratto, ove l'Emittitore intendesse avvalersene, ferma la risarcibilità dei danni ulteriori subito dallo stesso e con riserva di ogni azione a tutela dei diritti e degli interessi di quest'ultimo;

- manleva Edenred: (i) da qualsiasi responsabilità comunque relativa ai beni e/o servizi forniti dall'EC ai Titolari a fronte dell'utilizzo dei TL e da qualsiasi pretesa di terzi in conseguenza del rifiuto ingiustificato, da parte dell'EC, di fornire i beni e/o servizi a seguito di presentazione dei TL; (ii) da qualsivoglia pretesa di terzi a titolo di indennizzo o di risarcimento danni comunque imputabili all'EC stesso.

Sul Portale sono indicate le prescrizioni analitiche (CRITERI DI SICUREZZA) che descrivono come e quando i TL possono essere considerati validi e quindi accettabili, che l'EC è tenuto ad osservare, pena la non rimborsabilità degli stessi da parte dell'Emittitore, dichiarandosi, sin d'ora, espressamente a conoscenza dei Criteri di Sicurezza dei quali i singoli TL sono dotati e dell'eventuale comunicazione di diffida all'accettazione degli stessi tramite Liste di Contratto.

Si precisa che il presente "documento di sintesi" ha valore meramente informativo e riporta il contenuto dei principali articoli del Contratto di Convenzionamento CGER\_DAI\_102019\_V2 che è da ritenersi l'unico documento avente valore legale tra le Parti, a far data dalla sua sottoscrizione. Questo documento, a beneficio degli esercizi cui è proposta la sottoscrizione del sopra citato Contratto di Convenzionamento, è stato elaborato congiuntamente da



Non saranno inoltre rimborsabili i TL sottratti all'Emettitore e neppure quelli trafugati o /smoriti da l'EC (o loro incaricati per la presentazione a rimborso all'Emettitore) e da questi denunciati, inclusi nelle liste pubblicate sul Portale (LISTE DI CONTROLLO) delle quali l'EC s'impegna a prenderne visione (con l'avvertimento che tali liste vengano aggiornate quotidianamente), consapevole del valore di regolare comunicazione di diffida all'accettazione del TL ivi indicati da parte dell'Emettitore.

Ferma la deroga espressamente indicata nel successivo paragrafo "attività di rendicontazione", i soli documenti e/o flussi elettronici di dati aventi efficacia probatoria dell'avvenuta prestazione tra le Parti (a titolo esemplificativo, in caso di mancato invio telematico dei dati tramite Dispositivo, mancato ricevimento degli originali del TL da parte dell'Emettitore o in mancanza di corrispondenza di valori, tra quanto risulta a quest'ultimo e quanto risulta all'EC) sono: (i) nelle ipotesi previste dal Contratto, l'originale del TL cartaceo; (ii) i dati, sottoscritti dai Titolari e timbrati dall'EC; non sono quindi equiparabili al TL, a titolo esemplificativo: le fotocopie, le codoline, le scansioni elettroniche degli stessi; (iii) il flusso di dati generale dal Dispositivo o da strumenti, preventivamente autorizzati in forma scritta dall'Emettitore, che consentono l'interscambio dati con i sistemi informatici in uso da parte di quest'ultimo o suoi outsourcing per il rimborso dei TL dallo stesso emessi - es. Buono Chiaro - ("TELERACCOLTA"); (iv) la stampa cartacea di apposito scontrino - copia EC (SAI) -, emesso dal Dispositivo, dal quale siano rilevabili gli elementi (es. numero del CARNE ELETTRONICO, data, ... ecc.) necessari per autenticare la transazione, nei soli casi di comprovata impossibilità della generazione del flusso dati di cui al punto (ii), tempestivamente documentata dall'EC all'Emettitore e che consentiranno a quest'ultimo di provvedere alla registrazione delle transazioni rendendo disponibili le stesse all'EC nel flusso dati; (v) nel caso di SMD, l'originale del modulo, fornito dall'Emettitore, denominato "modulo manuale" o "foglio firma", debitamente compilato e sottoscritto, nei soli casi previsti di non funzionamento del Dispositivo e previa autorizzazione scritta dell'Emettitore a rilevare l'operazione in modo manuale.

**PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI RESE**

Conseguentemente alla sottoscrizione del presente Contratto, l'EC dovrà consegnare o far pervenire all'Emettitore: copia della certificazione della CCIAA relativa all'esercizio commerciale stesso; copia di un documento fiscale di provenienza certa o copia dell'autorizzazione commerciale dell'esercizio stesso; fotocopia della carta d'identità del rappresentante dell'EC sottoscrittore del presente Contratto.

In mancanza del pervenimento, nei termini di cui sopra, di copia della citata certificazione della CCIAA, sarà cura dell'Emettitore provvedere al reperimento della stessa presso il Registro delle Imprese, con addebito dei relativi oneri all'EC stesso. Il pagamento delle fatture di rimborso del TL onorati dall'EC, sarà sospeso, senza maturazione di interessi moratori in capo all'Emettitore, sino alla ricezione della documentazione di cui sopra, da parte dell'EC. CONSEGNA DEI TL

L'EC dovrà far pervenire all'Emettitore, tramite contante o raccomandata con ricevuta di ritorno, i BP incassati e la relativa copia della fattura valida dalla SDI/note debito ad essi riferita nel caso di TL cartacei, nonché la fattura valida dalla SDI/note debito riferita ai TL elettronici, nei luoghi comunicati dall'Emettitore tramite Pubblicazione On-Line o tramite il "Calendario Rimborsi" (il "CR"), emesso annualmente da quest'ultimo. Il CR costituisce parte integrante del Contratto potrà essere modificato tramite Pubblicazione On-Line da parte dell'Emettitore, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sui termini di pagamento previste dal D. Lgs. 231/2002. Ai fini dell'accertamento della data di consegna all'Emettitore (la "DATA DI CONSEGNA"), da cui decorrono i relativi termini di rimborso, sarà fede unicamente la data di ricevimento da parte di quest'ultimo (o delle strutture dallo stesso a ciò incaricate); (i) delle fatture validate dalla SDI/note debito e, contestualmente, dell'originale dei relativi TL cartacei; (ii) dell'ingrazione della Pre-Fattura, tramite l'indicazione del numero della fattura attribuiti dall'EC e della conferma della stessa tramite il Portale, Dispositivo App o altro device; (iii) delle fatture/note debito e dell'originale dei relativi "moduli manuali" o "fogli firma". Nel caso in cui si differisse la data di consegna della prova delle prestazioni e delle relative fatture/note debito, la Data di Consegna si perfezionerà solo al momento del ricevimento da parte dell'Emettitore di entrambe dette documentazioni.

**TERMINI PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI**

Per i TL: • cartacei: il pagamento delle fatture validate dalla SDI/note debito avverrà in base alla Data di Consegna come da scadenze annualmente previste nel CR o tramite Pubblicazione On-Line; e • elettronici o dematerializzati, in caso di non adesione al Servizio di Rimborso Accelerato: il pagamento delle fatture/note debito avverrà entro 45 giorni dalla Data di Consegna. Il pagamento delle fatture/note debito, per il rimborso dei TL onorati dall'EC, avverrà nei limiti ed a condizione che dai controlli effettuati da e/o per conto dell'Emettitore non vengano riscontrate: • anomalie o differenze circa il numero e/o il valore dei TL richiesti a rimborso dall'EC o • irregolarità circa la natura e/o l'accettabilità dei TL richiesti a rimborso dall'EC; e purché, comunque, siano rispettate le condizioni tutte di cui al presente Contratto. Resta fatto salvo in ogni caso il diritto dell'EC di chiedere verifica in contraddittorio delle succitate irregolarità, da esercitarsi a pena di decadenza nei termini di 60 giorni dalla relativa COMUNICAZIONE DI DISCORDANZA inviata all'EC dall'Emettitore o da quest'ultimo Pubblicata On-Line.

**SCADENZA**

I TL scadono l'ultimo giorno del mese: • indicato sul fronte degli stessi, se cartacei o • associato informalmente agli stessi (come indicato sulla relativa ricevuta generata dal Dispositivo), se elettronici. L'EC, al fine di esercitare il diritto all'estigibilità del pagamento delle prestazioni effettuate, dovrà far pervenire all'Emettitore i TL entro e non oltre: • sei mesi dalla relativa data di scadenza per i BP e BPE; • 60gg dalla data di scadenza per gli altri TL.

**RIMBORSO ACCELERATO E DI FREQUENZA DI PREFATTURAZIONE**

**OPZIONI DI RIMBORSO**

In alternativa all'Opzione Base è data facoltà all'EC di aderire ad una delle OPZIONI (alternative) di RIMBORSO ACCELERATO (al singolare il "OPZIONE" e al plurale le "OPZIONI"): A) "FLYquindici", che prevede il rimborso del TL nel termine di 15 giorni successivi alla data di ricezione da parte dell'Emettitore degli stessi. In particolare: • i TL cartacei dovranno essere fatti pervenire all'Emettitore, esclusivamente tramite recapito con raccomandata a/r all'indirizzo precisato da quest'ultimo con Pubblicazione On Line, accompagnati da regolare Distinta di Presentazione, integralmente compilata e sottoscritta dall'EC avvalendosi esclusivamente del modello di Distinta di Presentazione messo a disposizione dall'Emettitore (Distinta Rimborsi FLYquindici) e i flussi di dati dovranno essere trasmessi all'Emettitore mediante Teleraccolta e confermati, tramite Dispositivo o WEB o App (o altro device), con relativa Pre-Fattura. B) "FLYdue", che prevede il rimborso del TL nel termine di 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione da parte dell'Emettitore della medesima documentazione indicata per l'Opzione FLYquindici.

A fronte dell'adesione a un'opzione di rimborso l'EC riconoscerà all'Emettitore l'ulteriore relativo sconto incondizionato di cui all'Offerta Base, riportata sul Frontespizio, da applicarsi sull'importo del valore facciale del TL presentati a rimborso con tale procedura. Nel caso di

recapito/consegna di una Distinta Rimborsi o Distinta Elettronica Rimborsi incompleta e/o errata, nei confronti dell'Emettitore la decorrenza dei termini per l'effettuazione dei rimborsi accelerati - tramite l'opzione prescelta dall'EC - si perfezionerà solo con la successiva consegna/recapito all'Emettitore della relativa Distinta Rimborsi o Distinta Elettronica Rimborsi completa e/o corretta con le relative modalità e termini sopra previste per i relativi servizi richiesti. L'Emettitore procederà a dare la comunicazione all'EC, a mezzo Pubblicazione On-Line o notifiche di altro genere (es. SMS, e-mail, push tramite App, ecc.) dell'avvenuto pagamento. Le modalità di fatturazione saranno svolte da Edenred, conformemente a quanto stabilito nel Contratto, per la relativa tipologia di TL.

**OPZIONI DI FATTURAZIONE**

In alternativa all'Opzione Base mensile, di cui all'art. 5.4.1, è data facoltà all'EC di aderire, ad una delle seguenti Opzioni (alternative) di frequenza di prefatturazione: Settimanale o Quindicinale.

A fronte dell'adesione all'Opzione di frequenza di prefatturazione settimanale o quindicinale l'EC riconoscerà all'Emettitore un ulteriore sconto incondizionato, in misura pari a quanto relativamente riportato nell'Offerta Base di cui al Frontespizio, da applicarsi sull'importo del valore facciale del TL presentati a rimborso.

**DEMATERIALIZZAZIONE**

E' data facoltà all'EC di aderire, per l'intera durata del Contratto, ad uno dei seguenti Servizi (tra loro alternativi) di DEMATERIALIZZAZIONE offerti dall'Emettitore alle seguenti Condizioni Generali, secondo i termini e le condizioni indicate nel Frontespizio.

**BUONO CHIARO.** L'EC ha stipulato uno specifico accordo con la società Diabold Nixdorf ("DN") di adesione a BC e, pertanto, dispone di apposito lettore di Codici Identificativi (il "LETTORE DI CODICE DN" o "LETTORI DN") compatibile per la gestione, di propria competenza, dei Servizi attraverso la soluzione tecnologica BC di Edenred. L'EC, con l'adesione alla soluzione di dematerializzazione del TL, previa autorizzazione dell'Emettitore, acconsente ad effettuare tramite BC, presso i propri punti vendita specificamente indicati dall'Emettitore, la dematerializzazione dei TL cartacei attraverso: il riconoscimento degli stessi tramite l'utilizzo del Lettore di Codice DN, la trasmissione dei flussi informatici così generali all'Emettitore (TELERACCOLTA) e la distruzione dei medesimi TL riconosciuti dai Lettori ad esito positivo della verifica dei requisiti di antifalsificazione di cui nel prologo ("IL RICONOSCIMENTO").

**EASY CHECK PLUS.** L'Emettitore ha sviluppato una propria soluzione tecnologica denominata "Easy Check Plus" ("ECKP") finalizzata alla gestione telematica di parte del Servizio tramite la lettura dei Codici Identificativi del TL cartacei (la "LETTURA") mediante (a) un apposito lettore ottico (il "LETTORE OTTICO") associato al Dispositivo o al WEB o (b) un altro sistema in uso all'EC idoneo all'attività di lettura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lettore dotato di apposita App; sistema di lettura operante via WEB tramite inserimento manuale dei Codici Identificativi). L'Opzione ECKP prevede l'offerta delle seguenti prestazioni amministrativo-gestionali da parte dell'Emettitore: (i) comodato gratuito del Lettore; (ii) riscontro tra la Lettura del TL con l'elenco dei codici identificativi del TL in circolazione e di quelli non accettabili dall'EC per carenza dei requisiti di rimborsabilità ("CONTROLLO") - tra i quali, a titolo esemplificativo, il riscontro con le Liste di Controllo pro tempore vigenti; (iii) rendicontazione dei TL rimborsabili all'EC e redazione ed inoltro, tramite Dispositivo, della relativa Pre-Fattura; (iv) la possibilità di dematerializzazione dei TL da parte dell'EC, immediatamente dopo la Lettura degli stessi; (v) la redazione e l'inoltro della fattura per il rimborso dei TL oggetto di Lettura, in nome e per conto dell'EC, da parte dell'Emettitore. A fronte dell'adesione al Servizio Easy Check Plus, l'EC riconoscerà all'Emettitore, previa emissione di fattura da parte di questo ultimo, il relativo corrispettivo - nella misura indicata nella relativa sezione "Servizi Aggiuntivi" riportata sul Frontespizio - oltre IVA, calcolato sul numero dei TL presentati a rimborso dall'EC.

**VERIFICA DEI REQUISITI DI ANTIFALSIFICAZIONE.**

L'EC dovrà controllare l'autenticità e l'accettabilità dei TL presentatigli, attraverso la procedura di Verifica dei requisiti di antifalsificazione (di seguito la "Procedura"), che consta nelle seguenti due fasi:

- 1) "Verifica dell'autenticità del TL", che consiste nell'ANALISI VISIVA circa l'esistenza di tutti i criteri di sicurezza posti dall'Emettitore per verificare l'integrità e l'autenticità del TL presentati. Qualora tale fase fosse conclusa con esito negativo, e il TL risultasse firmato o timbrato sul retro, l'EC non dovrà accettare il TL e dovrà restituire il TL stesso al possessore.
- 2) "Riconoscimento del TL": conclusa con esito positivo la fase di cui al precedente punto 1), l'EC, tramite il Lettore Ottico o WEB o App (o altro device), procederà con: (i) la lettura del Codice Identificativo del TL; (ii) oppure, nel caso non sia espletata la lettura del Codice Identificativo, unicamente per malfunctionamento del Lettore Ottico o WEB o App (o di altro device) avrà la facoltà, alternativa, di: (iii) effettuare l'inserimento manuale della stringa numerica del Codice Identificativo riportata su ciascun TL cartaceo; (iv) accettare tali TL tramite la procedura ordinaria, così come descritta nel presente Contratto; (v) rifiutare l'accettazione di tali TL, in espressa deroga a quanto previsto dalla relativa procedura ordinaria di accettazione degli stessi. Qualora l'operazione di lettura del TL di cui sopra, con le procedure di cui al punto 1) o 2), avesse esito negativo l'EC non dovrà accettare tali TL e dovrà restituire gli stessi al possessore. In caso di esito positivo delle fasi sopra riportate, i TL dovranno essere accettati dall'EC ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, senza applicare agli stessi corrispettivi aggiuntivi di qualsiasi natura o specie.

**ANNULLAMENTO E DEMATERIALIZZAZIONE.**

I TL accettati dall'EC a seguito di Transazione Eseguita Autorizzata dal Lettore Ottico, dovranno essere da quest'ultimo: 1) fatti firmare (in maniera leggibile) dagli utilizzatori degli stessi, nell'apposito spazio, con indicazione della data in cui i Servizi sono stati resi a fronte dell'utilizzo dei medesimi; 2) immediatamente annullati attraverso l'opposizione, a tergo del medesimo, del proprio timbro e l'adozione di procedure che rendano illeggibili, da qualunque sistema, tutti i Codici Identificativi del TL stessi. Successivamente all'annullamento dei sopra citati TL, l'EC dovrà procedere con la tempestiva dematerializzazione (DEMATERIALIZZAZIONE) degli stessi, ovvero con la distruzione dei medesimi, con modalità tali da renderne difficoltosa la ricostituzione fisica di TL stessi, preventivamente concordate con l'Emettitore. In nessun caso saranno rimborsati all'EC i TL nelle seguenti ipotesi: a) che non abbiano superato con esito positivo la Procedura di cui sopra; ovvero b) che siano stati accettati dall'EC, nonostante il Lettore Ottico in dotazione o WEB o App (o altro device) non abbia consentito la lettura del Codice Identificativo o l'eventuale inserimento manuale del valore numerico dello stesso, salva la facoltà riconosciuta all'EC di ricorrere alla procedura ordinaria di accettazione dei TL prevista dal presente Contratto, unicamente in caso di malfunctionamento del Lettore Ottico o WEB o App (o altro device).

**PRE-FATTURA**

L'Emettitore metterà a disposizione dell'EC, con la periodicità mensile una pre-fattura, raggruppata per tutti gli eventuali punti vendita, debitamente numerata secondo un protocollo predisposto dall'Emettitore stesso, riepilogante il dettaglio dei TL Riconosciuti dal Lettore di Codice dell'EC nel periodo di riferimento, sulla base della quale l'EC emetterà la propria fattura.

**EVENTI PREGIUDIZIEVOLI.**

Si precisa che il presente "documento di sintesi" ha valore meramente informativo e riporta il contenuto dei principali articoli del Contratto di Convenzionamento CGER\_DAL\_102019\_V2 che è da ritenersi l'unico documento avente valore legale tra le Parti, a far data dalla sua sottoscrizione. Questo documento, a beneficio degli esercizi cui è proposta la sottoscrizione del sopra citato Contratto di Convenzionamento, è stato elaborato congiuntamente da



In caso di adesione da parte dell'EC ad una delle Opzioni di dematerializzazione di cui sopra, nelle ipotesi di TL accettati dallo stesso a seguito di espletamento della Procedura, successivamente smontati dall'EC o sottratti alla disponibilità di quest'ultimo, in conseguenza di furti o altri eventi pregiudizievoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, furto ... ecc.) anche dovuti al fatto di terzi (di seguito **EVENTO PREGIUDIZIEVOLE**), avvenuti prima dell'annullamento o della Dematerializzazione dei TL stessi, l'EC dovrà presentare una specifica denuncia (di seguito: **DENUNCIA**) presso le Autorità competenti, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. L'EC dovrà inoltrare all'Emittitore, via pec al seguente indirizzo di posta elettronica: [operazioni@pec.edenred.it](mailto:operazioni@pec.edenred.it), copia della Denuncia presentata, non oltre 48 ore dall'effettuazione della stessa.

L'EC garantisce e terrà manlevato l'Emittitore da qualsiasi ipotesi di responsabilità, pretesa, azione (anche legale), eccezione da chiunque sollevata nei confronti dello stesso in relazione alla presentazione fisica di TL risultanti già oggetto di Transazione Eseguita Autorizzata e dei quali l'EC sarebbe stato tenuto all'immediato annullamento. In considerazione di quanto sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualora l'Emittitore dovesse effettuare un rimborso, nei confronti di soggetti terzi a fronte dell'esibizione fisica di TL, che risultassero già precedentemente onorati dall'EC e oggetto di Transazione Eseguita Autorizzata, l'Emittitore avrà il diritto di rivalersi, nei confronti dell'EC stesso, per un importo pari a quello del costo afferente il rimborso effettuato.

A tal fine l'Emittitore emetterà apposita Nota di Debito, fuori campo IVA nei confronti dell'EC, per non aver quest'ultimo provveduto alla Dematerializzazione dei TL in violazione del Contratto, che verrà compensata dall'Emittitore sul primo pagamento utile. Resta comunque salvo il diritto: a) dell'Emittitore di rivalersi nei confronti dell'EC per ogni ulteriore onere e/o danno subito in relazione al suddetto inadempimento da parte dell'EC; b) dell'EC di chiedere all'Emittitore la verifica in contraddittorio, da esercitarsi a pena di decadenza nei termini 30 giorni data relativa Nota Debito. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia richiesta la verifica in contraddittorio, l'EC acconsente che l'Emittitore proceda alla distruzione dei predetti TL, in caso di adesione da parte dell'EC all'Opzione di dematerializzazione BC, quest'ultimo garantisce e terrà manlevato l'Emittitore da qualsiasi ipotesi di responsabilità, pretesa, azione (anche legale), eccezione da chiunque sollevata nei confronti dello stesso in relazione all'accettazione di TL, oggetto di Transazione Eseguita Autorizzata, conseguente all'eventuale impropria Teleraccolta all'Emittitore, da parte di DN, dei flussi di dematerializzazione dei TL stessi. A tal fine l'Emittitore non darà seguito alla richiesta di eventuale rimborso di detti TL all'EC che, sin d'ora, rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso dei medesimi da parte dell'Emittitore.

#### SERVIZI AGGIUNTIVI

L'EC che abbia aderito al Servizio **Edenred4you** e che sia intenzionale a promuovere offerte sui beni e/o servizi dallo stesso commercializzati, potrà, in completa autonomia, definire offerte o programmi fedeltà rivolte agli Utenti ed acquisirà altresì il diritto ad uno spazio pubblicitario permanente sull'Applicazione **Edenred4you**.

#### PROVA DELLE COMUNICAZIONI E MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE.

Le Parti convengono espressamente che: • costituisce prova dell'avvenuta comunicazione all'EC anche la sola **Pubblicazione On-Line**, da parte dell'Emittitore, di ogni informazione di carattere generale o contrattuale; • tutta la documentazione amministrativa e fiscale - es, fatture e note debito - (la "DOCUMENTAZIONE") che l'Emittitore dovesse inviare all'EC per sé e/o in nome per conto dello stesso EC sarà da considerarsi inoltrata fra le Parti; (i) mediante pubblicazione On-Line sul Portale, che rimarrà a disposizione dell'EC per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del documento stesso; (ii) e/o tramite e-mail, all'indirizzo indicato dall'EC sul Frontespizio della presente. L'EC si impegna sin d'ora a stampare e conservare copia delle Transazioni e copia della Documentazione, essendo lo stesso personalmente ed unicamente responsabile conservazione, ai sensi di Legge, della stessa.

#### ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

L'EC dichiara sin d'ora di: a. non voler assistere al controllo di autenticità, integrità, validità e conteggio (sia di quantità che di valore facciate) dei TL cartacei presentati al rimborso all'Emittitore, che non sorzano da questi comunque restituiti all'EC; b. accettare i dati risultanti dall'attività di cui sub a), così come svolta dall'Emittitore (direttamente e/o tramite propri incaricati), rinunciando espressamente a far valere ogni pretesa nei confronti di quest'ultimo in merito alle citate attività ed alle risultanze delle stesse, nonché autorizzando espressamente l'Emittitore ad emettere relativa nota di debito, in caso di fattura e/o nota debito recante un numero o un valore di TL, richiesti a rimborso dall'EC, inferiore rispetto a quelli risultanti all'Emittitore. A parziale deroga di quanto sopra l'Emittitore darà seguito a richieste di rimborso qualora l'EC: (i) abbia inviato una "Richiesta di Verifica in Contraddittorio", entro il termine decadenza di 60 giorni e (ii) abbia trasmesso copia o scansione fronte retro dei buoni oggetto di contestazione e un file (esclusivamente in formato \*.xls, \*.doc o testo) ripiegativo dei codici di bar-code posti sul retro dei relativi buoni, che verranno inseriti dall'Emittitore nella Lista di Controllo dei TL non rimborsabili. A seguito di quanto sopra l'EC: perderà comunque ogni diritto all'esigibilità del pagamento nelle ipotesi in cui l'Emittitore, prima del ricevimento della relativa Comunicazione di Discordanza, abbia già ricevuto e dato seguito a richieste di pagamento inerenti i medesimi TL oggetto di contestazione a favore di terzi; terrà manlevato l'Emittitore da qualsiasi ipotesi di responsabilità, pretesa, azione (anche legale), eccezione da chiunque sollevata nei confronti dello stesso in relazione alla presentazione fisica di TL risultanti oggetto di Comunicazione di discordanza dei quali l'EC sarebbe stato tenuto all'immediato annullamento ai sensi dell'art.8.2.1 h) del Contratto.

Al fine di consentire all'Emittitore il tempestivo pagamento parziale di quanto non oggetto di contestazione quest'ultimo emetterà apposita Nota di Debito, fuori campo IVA nei confronti dell'EC.

Decorso il termine sopra indicato e, nelle more non essendo gli stessi già stati rimborsati a terzi, l'Emittitore richiederà all'EC l'inoltro di una fattura per il riconoscimento di quanto spettante in relazione ai TL oggetto di contestazione (Comunicazione di fatturazione). Ciò fermo restando il diritto dell'EC di chiedere all'Emittitore la verifica in contraddittorio, da esercitarsi a pena di decadenza nei termini 30 giorni data relativa Comunicazione di fatturazione dei TL rimborsati a terzi a fronte di esibizione fisica. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia richiesta la verifica in contraddittorio, l'EC acconsente che l'Emittitore proceda alla distruzione dei predetti TL.

#### COMUNICAZIONE DI EVENTI.

L'EC si impegna a comunicare con raccomandata A/R o via Pec all'Emittitore ogni variazione intervenuta nella gestione rispetto a quanto riportato nel Contratto (es. cambi di gestione, trasferimenti, cessazione, inoperatività anche temporanea, variazione dati del punto vendita o dell'azienda ... ecc) entro e non oltre sette giorni dall'intervenuta variazione, manlevando l'Emittitore da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi, conseguenti a tale omissione di informativa e ferma la risarcibilità a quest'ultimo di ogni ulteriore danno a ciò conseguente.

#### SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI TL

Le Parti convengono che rimarranno in capo esclusivamente all'EC tutti i rischi derivanti e/o connessi alla spedizione o al trasporto dei TL e della relativa documentazione di supporto, che l'EC intenderà presentare a rimborso avvalendosi di terzi suoi incaricati (es. vettori, poste ... ecc.). A conferma dell'avvenuta ricezione di tali TL e della relativa documentazione di supporto, l'Emittitore darà riscontro di validità e conteggio tramite, in via alternativa tra loro: Pubblicazione On Line dell'avvenuta registrazione del relativo documento contabile, pagamento della relativa fattura, invio di Comunicazione di Discordanza entro il Termine temporale previsto dalla tipologia di rimborso prescelta dall'EC. Il mancato riscontro entro il termine sopra indicato farà decorrere in capo all'EC un ulteriore termine di decadenza di 45 giorni per contestare la mancata ricezione o dare prova dell'avvenuta consegna, decorso il quale l'EC rinuncerà ad ogni contestazione in merito.

#### PENALITÀ E/O RISARCIMENTI DANNI

Qualora l'Emittitore sia tenuto a corrispondere a terzi somme di denaro a titolo di risarcimento danni o penali, comminate per cause imputabili all'EC o a suoi collaboratori o comunque verificatisi presso l'EC nella fruizione dei Servizi o delle prestazioni di cui al presente Contratto oppure durante o in conseguenza di verifiche circa la regolarità e l'efficacia del Contratto, si conviene sin d'ora che sia in tali casi riconosciuto all'Emittitore il diritto di raddobbarlo all'EC le predette somme, anche l'adempimento dagli importi eventualmente dovuti a quest'ultimo dall'Emittitore. L'EC è sin d'ora reso edotto che l'entità delle penali e/o delle richieste di risarcimento di cui sopra potrebbe corrispondere anche ad importi di rilevante valore economico comminabili all'Emittitore anche per il fatto del terzo convenzionato. L'Emittitore si riserva in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, nonché quella di procedere alla risoluzione immediata del Contratto qualora dall'inadempimento, anche parziale, del Contratto discendano conseguenze pregiudizievoli per l'Emittitore quali, a titolo di esempio non esaustivo: la risoluzione di contratti d'appalto pubblici, la mancata aggiudicazione degli stessi, l'incameramento di garanzie fidejussorie.

#### TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTITORE. COMPENSAZIONE FINANZIARIA. INTERESSI DI MORA

I pagamenti dovuti all'Emittitore si intenderanno a vista fattura/note debito da quest'ultimo emessa all'EC (ii) i pagamenti dovuti all'EC ai sensi del presente Contratto potranno essere effettuati anche tramite compensazione finanziaria con quanto dallo stesso dovuto all'Emittitore.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti all'EC ai sensi del presente Contratto, il saggio degli interessi è stabilito nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, senza eccezione alcuna.

#### SPESE D'ISTRUTTORIA.

Per le spese di istruttoria ed operatività del presente Contratto, l'EC riconosce all'Emittitore il seguente corrispettivo annuale: 1) fino a 4 punti vendita: € 20,00 oltre IVA; 2) da 5 a 10 punti vendita: € 40,00 oltre IVA; 3) da 11 a 50 punti vendita: € 90,00 oltre IVA; 4) oltre 50 punti vendita: € 140,00 oltre IVA.